PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piani Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile. Legge 12.7.2012 N°100

PIANO EMERGENZA COMUNALE

ELABORATO R1:
RELAZIONE GENERALE

Regione Calabria

Comune di Umbriatico (KR)

Soggetti realizzatori:	Soggetto proponente:	Visti
Ing. Francesco Mangone	Comune di Umbriatico (KR)	
Geol. Renato Russo	Sindaco: Rosario Pasquale Abenante	
	RUP: Arch. Luigi Critelli	/ /2017

INDICE

CAPITOLO PRIMO
Protezione Civile e Pianificazione di Emergenza

1.1. La Protezione Civile *3*

1.2. Che cosa significa programmare e pianificare le emergenze *6*

1.3. Il Piano Comunale di Protezione Civile: obiettivi strategici e operativi generali *10*

1.4. Il Metodo Augustus *12*

1.5. Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza: definizione di piano, successo di una operazione di Protezione Civile, struttura di un piano *14*

1.6. Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza.....*15*

1.7. Vitalità di un piano: aggiornamento periodico, attuazione di esercitazioni e informazione alla popolazione.....*26*

CAPITOLO SECONDO
Quadro normativo di riferimento

2.1. Evoluzione storico-normativa *29*

2.2. Inquadramento normativo: la Legislazione nazionale vigente in materia di Protezione Civile.....*31*

2.3. Inquadramento normativo: la Legislazione della Regione Calabria *36*

2.4. Autorità e componenti del Sistema di Protezione Civile: ruoli, funzioni e competenze secondo la legislazione nazionale vigente *38*

2.5. Il Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria: ruoli, funzioni e competenze dei vari Enti Locali *46*

CAPITOLO TERZO
Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Umbriatico

3.1. Notizie storiche su Umbriatico 54

3.2. Il contesto territoriale ed ambientale generale del Comune di Umbriatico 55

3.2.1. Inquadramento territoriale 55

3.2.2. Caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio comunale di Umbriatico 55
3.3. Il sistema insediativo 62
3.3.1. I collegamenti 62
3.3.2. Gli insediamenti urbanizzati 62
3.4. Caratteristiche demografiche ed economiche 63
3.4.1. Le tendenze demografiche 63
3.4.2. La struttura economica ed occupazionale 72

1. Protezione Civile e Pianificazione di Emergenza

1.1. La Protezione Civile

Con il termine Protezione Civile non si intende, come è opinione diffusa, solo l'insieme di mezzi e risorse umane che intervengono in una situazione di emergenza, bensì un concetto molto più ampio, ovvero tutto ciò che viene predisposto e configurato per prevedere, prevenire o affrontare eventi eccezionali che colpiscono il territorio e la comunità sociale. Si tratta, quindi, di un'attività complessa la quale si articola a diversi livelli e che ha come scopi fondamentali la riduzione della possibilità che i fenomeni calamitosi avvengano e la minimizzazione della reazione sociale, nel caso che tali fenomeni non possano essere evitati.
In definitiva col termine "Protezione Civile" si tende ad indicare una precisa funzione dei pubblici poteri finalizzati alla salvaguardi di persone e cose di un dato territorio.
A tal proposito è utile riportare il decalogo della Protezione Civile:

A. La Protezione Civile è cultura.
B. La Protezione Civile è informazione.
C. La Protezione Civile è prevenzione.
D. La Protezione Civile è tutela dell'ambiente.
E. **La Protezione Civile è pianificazione.**
F. La Protezione Civile è organizzazione.
G. La Protezione Civile è coordinamento.
H. La Protezione Civile è ottima comunicazione.
I. La Protezione Civile è tecnologia avanzata di radio, telefonia, elettronica, informatica e telematica.
J. La Protezione Civile è gestione ordinaria di: specifiche, procedure, piani, risorse e rischi.
K. La Protezione Civile coordinamento straordinario di forze ordinarie.
L. La Protezione Civile è l'insieme di forze eccezionali e delle iniziative che vengono poste in essere per affrontare situazioni catastrofiche straordinarie, le quali non possono essere affrontate da forze ed in tempi normali.

La protezione civile non può considerarsi come una attività di sola assistenza dopo che un evento dannoso si sia verificato, ma piuttosto come una attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria diretta a superare l'emergenza. L'attività di Protezione Civile deve armonizzarsi, infine e compatibilmente con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio. È concetto ormai sufficientemente accettato che l'incidente diventa catastrofe, e il soccorso diventa protezione civile, quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da richiedere un intervento complesso e coordinato di più forze specialistiche.

La Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", ancora oggi riferimento principale in materia, ha organizzato la Protezione Civile come Servizio Nazionale, al cui coordinamento provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.
A differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi europei, nella Protezione Civile italiana è coinvolta l'intera organizzazione statale, centrale e periferica: Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata, presente sul territorio nazionale partecipano secondo le proprie competenze, fino alla stessa

cittadinanza. La ragione di questa scelta è duplice: da una parte, l'attuale tendenza ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, secondo il principio della sussidiarietà; dall'altra, il contesto territoriale italiano, il quale presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri paesi europei. Attuare un intervento locale significa intervenire al livello più vicino alla popolazione nel minor tempo possibile; nel caso in cui la situazione lo richieda, si mobilitano i livelli superiori, integrando secondo le necessità le forze disponibili locali. Tale schema operativo risponde, sostanzialmente, a criteri di efficienza ed efficacia. La Protezione Civile, così come definito dall'art. 1 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 ha il compito specifico di "*..tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*". Si tratta di Protezione Civile quando la gestione di un evento, per la gravità, la complessità e/o vastità dello stesso richiede competenze plurime e l'intervento coordinato e sinergico di più Enti e/o Organizzazioni. Essa, quindi, rappresenta l'organismo preposto ad attuare tutte le misure di previsione e prevenzione dei maggiori rischi presenti sul nostro territorio, legati ad eventi calamitosi sia naturali sia antropici.

Il sistema di Protezione Civile italiano è organizzato in diverse componenti e strutture senza gerarchia. Esso funziona attraverso la sinergica collaborazione fra tutte le componenti grazie al principio di sussidiarietà.

La Protezione Civile:

- **è una funzione pubblica**: la Protezione Civile è materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, come in passato, essere considerata un'incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione;
- **è una funzione volta al coordinamento**: il coordinamento è forse la fase più delicata e strategicamente importante per l'attività di Protezione Civile, che interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile, e necessità perciò di esercitare tale funzione di coordinamento in modo efficace ed efficiente, al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi;
- **è il coordinamento di misure organizzative**: si potrebbe dire che il servizio di Protezione Civile costituisce la formula organizzatoria per l'attuazione, nel campo dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, dello slancio e dell'impegno solidaristico (va ricordato in proposito l'art. 2 della Costituzione: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*");
- **è il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali**: le azioni di Protezione Civile, proprio perché incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono tutte indistintamente, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali, essere esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili;
- è diretta a **garantire l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente**: questo è l'oggetto su cui si esplica l'attività di Protezione Civile e, nel contempo, ne rappresenta l'obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- è chiamata in campo **all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno**: mentre è evidente il ruolo della Protezione Civile in caso di minaccia conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono

stati necessari molti decenni di dibattito e molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere appieno ed affermare senza incertezze il ruolo fondamentale della Protezione Civile in caso di pericolo incombente e, quindi, delle sue azioni di prevenzione urgente;

- è attivata quando gli eventi sono di **natura ed estensione tali da dover essere fronteggiati con misure straordinarie**: la Protezione Civile interviene solo in casi connotati da straordinarietà, in quanto l'ordinaria gestione del territorio esula dal suo campo d'azione;
- nonché a **garantire il tempestivo soccorso**: è l'attività a cui più comunemente si pensa quando si parla di Protezione Civile. Essa è certamente importantissima, ma lo è altrettanto, e forse di più, quell'attività tesa a ridurre i casi in cui il soccorso si rende necessario, e cioè l'attività di prevenzione.

La Protezione Civile non è da intendersi semplicemente come una risposta straordinaria di fronte all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche in tempo ordinario.

Sebbene le azioni di Protezione Civile non siano facilmente sintetizzabili, per la loro connaturata varietà e variabilità, fattore determinante per l'efficace superamento degli eventi calamitosi, esse possono essere raggruppate in quattro grandi "famiglie", secondo quanto stabilisce l'art. 2 della **Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"** (***Fig. 1***):

1. **azioni di previsione**: sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, in quanto dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;
2. **azioni di prevenzione**: sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;
3. **azioni di soccorso**: sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi;
4. **azioni di superamento dell'emergenza**: sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. Fanno parte di questa tipologia di azioni, a titolo esemplificativo, gli interventi tecnici di messa in sicurezza del territorio e le attività volte all'assegnazione di contributi a privati ed imprese a titolo di ristoro dei danni.

Appare quindi evidente come esistano due "tempi di lavoro": il tempo ordinario e il tempo dell'emergenza. Se il tempo ordinario è assimilabile ad una struttura tranquilla e metodica in cui si svolgono attività di studio e preparazione, il tempo dell'emergenza è caratterizzato da una struttura dinamica, rigidamente gerarchica, priva di orari e di riserve mentali, pronta ad affrontare situazioni imprevedibili, più simile ad un reparto militare che ad un normale ufficio, dove non sono ammesse verifiche e dubbi, ma solo la pronta esecuzione di manovre già stabilite o l'esecuzione automatica di ordini per i quali non c'è tempo di spiegazioni. Una caratteristica della Protezione civile è la sua necessità di raccordare e coordinare azioni e operatori disparati, eterogenei, non abituati ad operare congiuntamente, dotati di linguaggi e metodi dissimili: per questo motivo è fondamentale che alla base ci sia un sistema di azione chiaro e di facile accesso sul quale fare affidamento.

L'azione deve essere preceduta da una pianificazione, soggetta ad indirizzi regionali, ma che comunque affronti i seguenti aspetti:

a) conoscenza approfondita del territorio da un punto di vista morfologico, ambientale, sociale e giuridico;
b) analisi dei rischi che gravano sul territorio;
c) valutazione delle risorse (umane e materiali) disponibili e/o necessarie al superamento di una situazione di emergenza;
d) strategie consolidate di azione.

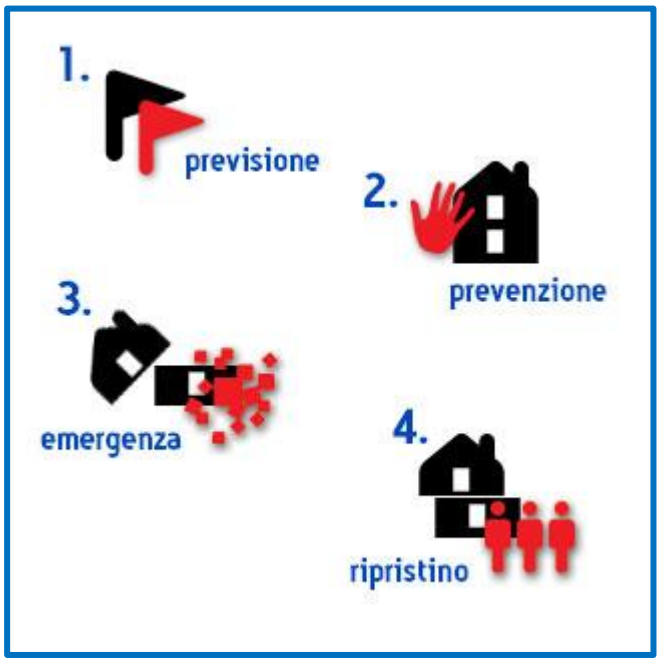

Fig. 1 Azioni di Protezione Civile

1.2. Che cosa significa programmare e pianificare le emergenze

Col termine "pianificazione" si intende l'insieme delle azioni volte a definire le regole di comportamento da seguire nell'affrontare una determinata problematica. Per questo, se con la definizione "pianificazione urbanistica" ci si riferisce alle operazioni di governo del territorio, quando si parla di "pianificazione di Protezione Civile" gli oggetti in discussione sono le attività di previsione e prevenzione dei rischi e l'insieme delle procedure da seguire in caso di rischio per la popolazione.
La pianificazione d'emergenza, all'interno del sistema comunale di Protezione Civile, rappresenta e costituisce il più importante adempimento amministrativo previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare una efficace azione di salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi di vario genere.
È evidente, quindi, che la pianificazione delle emergenze non deve assolutamente limitarsi alla sola e semplice gestione operativa, ma deve fare "riferimento" e considerare tutte quelle attività propedeutiche (di natura tecnico-scientifica) da intraprendere adeguatamente in "tempo di pace".
In realtà il termine "pianificazione" assume un duplice significato: da un lato coincide con quell'insieme di strumenti e procedure operanti mediante cui affrontare e gestire l'evento calamitoso in senso stretto; dall'altro presuppone un concetto più ampio e che fa riferimento al principio della prevenzione. Sotto questo profilo, la pianificazione d'emergenza confluisce in una realtà di più ampio respiro, assumendo la denominazione di Piano Comunale di Protezione Civile.

Il piano, soprattutto, è uno strumento che pianifica, ispira e sviluppa, attraverso attribuzioni e compiti ben precisi, l'insieme di progettualità ed obiettivi che l'organo della Protezione Civile mette in campo. È evidente, quindi, che realizzare una moderna ed efficace pianificazione, trascurando questa necessaria e fondamentale parte attuative e di diretta integrazione nelle attività ordinarie del Servizio di Protezione Civile, potrebbe significare, in altri termini, creare uno strumento valido sulla carta ma sostanzialmente incompiuto sotto il profilo della concreta consistenza pratica. E se ciò vale per le cosiddette micro-emergenze di Protezione Civile, cioè quelle riguardanti rischi minori, diviene ancor più importante e significativa proprio per le macro-emergenze, tanto per la vastità e gravità dell'evento tanto per il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni con le quali si rende necessario realizzare un dialogo costruttivo, efficace e collaborativo.
Il piano, "in tempo di pace", costituisce lo strumento essenziale per le attività di tipo formativo e di qualificazione per tutti gli operatori di Protezione Civile e per la popolazione stessa, la quale è doveroso venga informata dei rischi esistenti e delle norme di autoprotezione e solidarietà in esso contenute; nelle fasi operative, al verificarsi dell'evento calamitoso, deve, invece, poter consentire a quegli stessi operatori di gestire l'emergenza in modo ottimale e lineare. In tale ottica, quindi, emerge il bisogno primario di dover coniugare due fondamentali istanze: la prima di carattere formativo e la seconda legata, invece, alla gestione dell'emergenza.
A tal proposito, un requisito di primaria importanza affinché si abbia una corrette ed innovativa pianificazione di Protezione Civile, deve essere quello di procedere attraverso una visione d'insieme, composta non più esclusivamente da una parte propedeutica di carattere conoscitivo sulle tipicità e caratteristiche del rischio in esame e da un'altra di tipo sostanzialmente operativo. Diviene fondamentale, invece, perseguire l'effettiva unione dei momenti, al fine di identificare il livello di rischio e gli effetti locali che esso è in grado di produrre, dimensionare le risorse esistenti e porre in essere una appropriata ed efficace azione di contrasto all'evento calamitoso.
Un ulteriore aspetto di cui tener conto riguarda il funzionamento e l'operatività del piano comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento agli attori principali a cui si rivolge e dai quali dipende l'effettiva riuscita di quanto disposto nella parte relativa agli elementi procedurali e di gestione operativa. Come già detto, in "tempo di pace" sia gli addetti ai lavori sia la popolazione sono "investiti" di compiti ed attività preparatorie ben precise. In "emergenza", invece, per mettere in condizione gli operatori impegnati – volontari e non – di dispiegare al meglio il proprio know how, unitamente agli apparati ed ai mezzi di cui dispongono, risulta necessario delimitare con precisione i ruoli e le competenze, in particolare all'interno di un ordine gerarchico il cui rispetto consente di salvaguardare il buon fine della gestione operativa vera e propria. In "emergenza", quindi, gli indirizzi e le varie comunicazioni dovrebbero seguire un ordine preferibilmente a cascata dall'alto verso il basso, cioè dalla sala operativa al luogo dell'emergenza: ciò perché se le forze che contrastano le emergenze dovessero intrattenersi nel fornire tra loro informazioni sugli obiettivi e, soprattutto, su come attuarli, cioè in senso orizzontale, questo si tradurrebbe in una sicura paralisi delle operazioni di soccorso, con delle inevitabili ripercussioni negative su tutto il sistema di Protezione Civile (***Tab. 1, Tab. 2***).

Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione

Criteri generali di programmazione e pianificazione

La programmazione deve essere distinta dalla pianificazione. Essa, infatti, attiene alla previsione e prevenzione, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio nazionale e come attività di mitigazione dei rischi stessi. I programmi devono essere ricognitivi delle problematiche afferenti il territorio e devono prevedere l'individuazione di possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da reperire. I piani consistono, invece, nell'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I programmi costituiscono il presupposto per la pianificazione di emergenza. In ogni caso i piani devono sempre e comunque essere correlati ai programmi triennali di previsione e prevenzione, predisposti a livello nazionale, regionale e provinciale, rispettivamente dallo Stato, dalle Regioni e dalla Provincia.

	Programmazione	**Pianificazione**
Definizione	L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico-scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. In particolare, i programmi costituiscono il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità temporali di attuazione degli interventi di Protezione Civile, in funzione della pericolosità dell'evento calamitoso, della vulnerabilità del territorio nonché delle disponibilità finanziarie.	L'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento contemplato in un apposito scenario in un determinato territorio.

Livelli ed Enti e/o Amministrazioni competenti

Livello nazionale

Eventi di tipo "C" – L. 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 107

	L'attività di programmazione nazionale deve riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura o estensione richiedono l'indirizzo degli organi centrali dello Stato.	La pianificazione ha l'obiettivo di definire e coordinare gli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari nonché per coordinare

Organismi di direzione e supporto: • Comitato Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi • Comitato Operativo della Protezione Civile		l'apporto delle varie Componenti e Strutture del Servizio Nazionale. I piani di emergenza nazionali saranno distinti per tipo di rischio e riferiti ad aree specifiche del territorio italiano individuate con il concorso della comunità scientifica e comunque oggetti di programmazione nazionale.
Livello regionale		
	Le Regioni	***Le Regioni***
Eventi di tipo "B" – Legge 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma a		
	L'attività di programmazione regionale deve riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura ed estensione richiedono l'intervento delle Regioni sulla base degli indirizzi nazionali (D. Lgs. 112/98).	Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92. Attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle aree colpite da eventi calamitosi. Spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3 della lettera f), del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 112/98. Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n° 185. Interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Tab. 1 Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione

	Programmazione	**Pianificazione**
Livello periferico		
	Le Province	***Le Province***
Eventi di tipo "B" – L. 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma b		
	I programmi provinciali devono riguardare scenari connessi a rischi che per loro natura ed estensione hanno rilevanza provinciale	Sono attribuite le funzioni relative: alla predisposizione dei Piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi

Organismi di supporto: • Comitato provinciale di protezione civile: è presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto da un rappresentante del Prefetto, esperti in Protezione Civile, esperti delle varie tipologie di rischio (art. 13 L. 225/92).		urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92.
	Le Comunità Montane	***Le Comunità Montane***
Eventi di tipo "B" – Legge 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma c par. 3		
	Le Comunità Montane possono costituire un riferimento unitario ed omogeneo per ambiti sub-provinciali significativi, con particolare riferimento ai programmi di prevenzione mirati a tipologie di rischio specifiche dei territori montani e nel contesto delle funzioni delegate da Province e Regioni.	Le Comunità Montane sulla base degli indirizzi regionali possono partecipare alle attività di pianificazione dell'emergenza d'intesa con i Comuni ricadenti nel proprio territorio ed a supporto delle attività di Protezione Civile del Sindaco.
	I Comuni	***I Comuni***
Eventi di tipo "A" – Legge 225/92 art. 2; D.Lgs. 112/98 art. 108 comma c		
	I Comuni concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile con le funzioni relative all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali.	Al Sindaco sono imposti: l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione, e in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione civile, dei servizi urgenti; l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Tab. 2 Analisi comparata fra attività di programmazione e pianificazione

1.3. Il Piano Comunale di Protezione Civile: obiettivi strategici e operativi generali

Da tempo, in seguito a grandi eventi calamitosi, si è giunti alla consapevolezza dell'importanza che rivestono gli Enti Locali nella gestione delle operazioni di soccorso. Ciò non solo perché gli Enti Locali sono diffusi sul territorio (e quindi possono raggiungere più velocemente le aree disastrate),

ma anche perché sono i soggetti che meglio conoscono (da un punto di vista sociale, morfologico, urbanistico ed ambientale) il territorio stesso. E proprio tale conoscenza rappresenta il principale valore aggiunto dei Piani Comunali di Protezione Civile rispetto a qualsiasi altra forma di gestione dell'emergenza.
Possedere un Piano Comunale di Protezione Civile significa, quindi, per un amministratore o comunque per la persona chiamata a gestire l'emergenza, essere in grado di definire le priorità delle azioni da svolgere, grazie a tutte una serie di procedure pensate in "tempo di pace" ed una serie di informazioni facilmente accessibili e, soprattutto, organizzate in forma di cartografia. Quest'ultima, infatti, deve fornire l'ubicazione di tutte le fonti di rischio e/o pericolo esistenti sul territorio comunale, ma anche quella di tutte le risorse e le informazioni a cui si può attingere per fronteggiare le necessità. Il Piano, quindi, rappresenta uno strumento operativo pensato e realizzato per razionalizzare e velocizzare le azioni delle diverse forze coinvolte nel soccorso. In particolare, la persona chiamata a coordinare le operazioni, se il piano è ben fatto ed esaustivo, risulta infatti in grado di agire in maniera razionale (svincolato dall'emotività del momento, grazie alle procedure operative) ed efficiente (grazie alle conoscenze che acquisisce dalla cartografia e dagli altri documenti di piano).
Lo scopo principale della stesura di un Piano Comunale di Protezione Civile, partendo dalle analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione. Appare evidente, quindi, che risulta fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, i quali si presentano come potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e la popolazione.

Un Piano Comunale di Protezione Civile ha come fine principale quello di *"tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso"* (**art. 1 Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"**). Il Piano,quindi, deve prevedere l'analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità. Affinché si possa perseguire tale scopo, è fondamentale individuare e determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera ordinata, tempestiva e soprattutto efficace. Le principali finalità di un Piano Comunale di Protezione civile sono:

- in caso di calamità, fornire le direttive necessarie ad Enti e strutture di Protezione Civile da applicare nel caso specifico (prima, durante e dopo l'evento calamitoso) per poter garantire un intervento tempestivo su tutto il territorio comunale;
- fornire al Sindaco le informazioni necessarie per educare la popolazione in merito alle reazioni e ai comportamenti da tenere in caso di un qualsiasi evento calamitoso che possa venire in essere.

Tutte le attività coordinate e le procedure di Protezione civile che vengono attivate per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio, vengono definite come Piano di Protezione Civile. Pertanto un Piano deve comprendere una prima parte *conoscitiva*, la quale contiene informazioni relative a:

- il territorio comunale;
- l'assetto demografico;
- i processi fisici che causano le condizioni di rischio;

- gli eventi;
- gli scenari;
- le risorse disponibili;

ed una seconda parte *attuativa*, attraverso la quale viene data operatività al Piano stesso. L'attuazione del Piano consiste principalmente nella costituzione del sistema comunale di Protezione Civile e nella definizione delle procedure da adottare e delle mansioni che i singoli componenti del sistema sono tenuti a svolgere.
Un Piano di Protezione Civile, quindi, non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego di risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano, in sostanza, rappresenta lo strumento operativo al quale il Sindaco fa riferimento per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia.
Il Piano, sostanzialmente, deve rispondere alle seguenti quattro domande:

1) quali eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale?
2) quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
3) quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana?
4) a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?

Per poter soddisfare queste necessità occorre, innanzitutto, definire gli **scenari di rischio** sulla base della **vulnerabilità** della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, ecc…) al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all'evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana.
Il Piano, in definitiva, è uno strumento di lavoro **tarato su una situazione verosimile** sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari o, ancora, quando si disponga di nuovi ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione.

1.4. Il Metodo Augustus

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Con questa frase, che ben sintetizzava la visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva molto bene l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza, la quale si basa proprio su concetti quali la semplicità e la flessibilità.
In poche parole: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l'evento – per quanto previsto sulla carta – al suo "esplodere" è sempre diverso. Il Metodo Augustus, quindi, è nato dal bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza dal momento che, purtroppo, si sono sempre presentate una miriade di proposte, molto spesso in palese contraddizione tra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in maniera tale da far emergere fra loro il proprio "punto di vista". Tale tendenza, di conseguenza, ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso come il nostro paese, a cui bisogna aggiungere la genericità della legislazione vigente in materia di Protezione Civile. Tutti questi aspetti, quindi, hanno reso necessario l'elaborazione di una unica linea guida per la

pianificazione di emergenza e per la prima volta raccolti in un unico documento operativo: appunto, il Metodo Augustus.
L'importanza delle linee guida del Metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile. In particolare, poi, in Italia non mancano (o comunque non mancano sempre) i materiali ed i mezzi. Ciò che manca, purtroppo, sono gli indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico. Il Metodo Augustus, quindi, ha voluto abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di Protezione Civile e introdurre con forza il concetto della disponibilità di risorse. Per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere "vivo" il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti.
Nel Metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali proposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225), ove viene evidenziato che attraverso l'istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative (9 funzioni per i Comuni e 14 per le Regioni e Province) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:

a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, sia l'aggiornamento di questi dati nell'ambito del piano di emergenza.

Inoltre, far lavorare in "tempo di pace" i vari responsabili delle funzioni di supporto per l'aggiornamento del Piano di Emergenza fornisce l'attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di Protezione Civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.
Nel sistema complesso di Protezione Civile non è possibile lavorare per singole amministrazioni, ma per aree omogenee, per "funzioni". Ogni Amministrazione mantiene la propria catena di comando e di controllo, ma condivide la propria operatività nel coordinamento più generale della Protezione Civile, attraverso la propria partecipazione ad una specifica funzione. Le funzioni di supporto, dunque, rappresentano l'organizzazione delle risposte operative di Protezione Civile distinte per settori di attività e di intervento.
Le funzioni di supporto da attuare nei Comuni non debbono essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile o in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un determinato evento, oppure per far fronte ad immediate esigenze operative dei Comuni durante o prima di un evento calamitoso.
Il Metodo Augustus, in ogni caso, rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze, ognuna delle quali presenta una propria ciclicità. Se la ciclicità rappresenta un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l'entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell'evento che si manifesta. Quindi, proprio per questo, gli operatori di Protezione Civile debbono essere pronti a gestire l'"incertezza", intesa come l'insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell'evento. La "gestione dell'incertezza" si affronta attraverso il principio della massima prevenzione, e cioè attraverso una corretta gestione del territorio, una corretta informazione alla popolazione sui rischi e all'adozione nel Piano comunale di Protezione

Civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale importanza è anche l'organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la popolazione e i soccorritori.
Il piano deve contenere:

- coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano;
- procedure semplici e non particolareggiate;
- individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento;
- flessibilità operativa nell'ambito delle funzioni di supporto.

1.5. Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza: definizione di piano, successo di una operazione di Protezione Civile, struttura di un piano

Definizione di piano

Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile al fine di fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il Piano di emergenza. Esso deve recepire:

1. Programmi di Previsione e Prevenzione;
2. Informazioni relative a:
   a. processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni;
   b. precursori;
   c. eventi;
   d. scenari;
   e. risorse disponibili.

Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l'attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza, razionalizzando e mirando l'impiego di uomini e mezzi.

Successo di una operazione di Protezione Civile

Al successo di una operazione di Protezione Civile concorrono le seguenti condizioni:

- Direzione unitaria

La direzione unitaria delle operazioni di emergenza si esplica attraverso il coordinamento di un sistema complesso e non in una visione settoriale dell'intervento.

- Comunicazione

Costante scambio di informazioni fra il sistema centrale e periferico nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

- Risorse

Utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità degli uomini e dei mezzi adatti all'intervento.

Struttura di un Piano

Il piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali:

1. Parte generale
2. Lineamenti della pianificazione
3. Modello di intervento

1. Parte generale

Si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio.

2. Lineamenti della pianificazione

Si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi emergenza.

3. Modello di intervento

Si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di Protezione Civile; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione Civile; si utilizzano le risorse in maniera razionale.

1.6. Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza

(eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge 24 febbraio 1992, n° 225)

Il Piano Comunale di Protezione civile è articolato nelle seguenti tre parti:

A. Parte generale
B. Lineamenti della pianificazione
C. Modello di intervento

A. Parte generale

A.1 – Dati di Base
A.2 – Scenario degli eventi attesi
A.3 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile.

A.1 – Dati di Base

Cartografia:

- carta di delimitazione del territorio, provinciale e comunale, scala 1:200.000 o 1:150.000;
- carta idrografica, scala 1:100.000;
- carta dell'uso del suolo comunale e provinciale, scala 1:50.000;
- carta del bacino idrografico con l'ubicazione degli invasi e gli strumenti di misura (pluviometri e idrometri), scala 1:150.000 o 1:200.000;
- carta geologica, scala 1:100.000;
- carta geomorfologica, scala 1:25.000;
- carta della rete viaria e ferroviaria, dei porti, aeroporti ed eliporti, scala 1:25.000;
- cartografia delle attività produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche);
- cartografia della pericolosità dei vari eventi nel territorio comunale;
- cartografia del rischio sul territorio comunale.

Popolazione:

- numero di abitanti del comune e nuclei familiari;
- carta della densità della popolazione comunale.

A.2 – Scenari degli eventi attesi

Lo scenario si ricava dai Programmi di previsione e prevenzione realizzati dai Gruppi Nazionali di Ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali delle Province e delle Regioni.

A.2.1. Rischio idrogeologico:

Alluvioni:

- cartografia delle aree inondabili;

- stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili;
- stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili;
- quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabili;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

Frane:

- cartografia degli abitati instabili;
- stima della popolazione nell'area instabile;
- quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private nell'area instabile;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

Dighe:

- tipo di crollo (sifonamento, tracimazione);
- onda di sommersione (da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo);
- quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicate nell'area coinvolta dall'ipotetica onda di sommersione;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

A.2.2. Rischio sismico:

- carta della pericolosità sismica;
- rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati);
- stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità;
- censimento della popolazione coinvolta dall'evento atteso;
- classificazione sismica del Comune.

A.2.3. Rischio industriale:

- censimento delle industrie soggette a notifica e dichiarazione;
- specificazione dei cicli produttivi degli impianti industriali;
- calcolo delle sostanze in deposito e in lavorazione;
- censimento della popolazione nell'area interessata dall'evento;
- calcolo dell'area d'impatto esterna alle industrie.

A.2.4. Rischio vulcanico

- serie storiche degli eventi vulcanici;
- censimento della popolazione nell'area interessata dall'evento;
- mappe di pericolosità;
- rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

A.2.5. Rischio di incendio boschivo:

- carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo);
- carta climatica del territorio;
- carta degli incendi storici;
- carta degli approvvigionamenti idrici.

A.3 – Aree di emergenza

- cartografia delle aree per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse, scala 1:10.000;
- cartografia delle aree utilizzabili per il ricovero della popolazione (attendamenti, roulottopoli e containeropoli), scala 1:10.000
- cartografia delle aree di attesa per la popolazione, scala 1:10.000 e 1:5.000;
- cartografia degli edifici strategici e loro eventuale rilevamento della vulnerabilità, scala 1:5.000 o 1:10.000.

A.4 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile

Gli si dividono in eventi prevedibili (vulcanico, idrogeologico) e non prevedibili (terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi). Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di Protezione Civile coordinata dal Sindaco. Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro operativo (composto dai responsabili delle funzioni di supporto comunali) organizzare la prima risposta operativa di Protezione Civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio.
Con questo collegamento il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di allarme dato per l'evento.

B. Lineamenti della Pianificazione

I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art. 15 l. 225/92).

B.1 – Coordinamento Operativo Comunale

Il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile (art. 15, comma 3 della L. 225/92). Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia.
Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

B.2 – Salvaguardia della popolazione

Il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile è Ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio.
Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l'assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, ecc…). Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore dall'evento.

B.3 – Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all'attività di emergenza

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ecc…) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, la Comunità Montana.
Ogni Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà supportare il Sindaco nell'attività di emergenza.

B.4 – Informazione alla popolazione

È fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:

- caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;
- le predisposizioni del piano di emergenza nell'area in cui risiede;
- come comportarsi prima, durante e dopo l'evento;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

B.5 – Salvaguardia del sistema produttivo locale

Questo intervento di Protezione Civile si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente al manifestarsi dell'evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l'evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell'attività produttiva e commerciale nell'area colpita attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile. La concorrenza delle aziende produttive nel mercato nazionale e internazionale non permette che la sospensione della produzione sia superiore ad alcune decine di giorni.

B.6 – Ripristino della viabilità e dei trasporti

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la riattivazione dei trasporti terrestri, aerei, marittimi, fluviali; del trasporto delle materie prime e di quelle strategiche; l'ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l'accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita.

B.7 – Funzionalità delle telecomunicazioni

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell'area colpita attraverso l'impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC.
Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare comunicati, allarmi, ecc…
In ogni piano sarà prevista, per questo specifico settore, una singola funzione di supporto la quale garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni.

B.8 – Funzionalità dei servizi essenziali

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al verificarsi di eventi prevedibili, mediante l'utilizzo di personale addetto secondo specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente.
La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti dovrà prevedere l'impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque coordinato, prevedendo

per tale settore una specifica funzione di supporto, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza.

B.9 – Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali

Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita "civile", messo in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio.
Si dovranno perciò organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in sicurezza dei reperti o altri beni artistici in aree sicure.

B.10 – Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose

La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza.
La raccolta dei dati, prevista da tale modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione di un Centro Operativo Comunale. Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati che risultano omogenei e di facile interpretazione.

B.11 – Relazione giornaliera dell'intervento

La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente.
Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche, attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. I giornalisti verranno costantemente aggiornati con una conferenza stampa quotidiana. Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione.

B.12 – Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed esercitazioni

Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia per lo scenario dell'evento atteso che per le procedure.
Le esercitazioni rivestono, quindi, un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del piano di emergenza.
Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza; sarà, quindi, necessario ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza comunale, redatto su uno specifico scenario di evento atteso, in una determinata porzione di territorio.
Per far assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse tipologie:

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano;

- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata dall'evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità);
- esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e dell'efficienza dei collegamenti.

Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare tutte le strutture operanti sul territorio coordinate dal Sindaco.
La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata dello svolgimento dell'esercitazione.

C. Modello di intervento

Rappresenta il Coordinamento di tutti i Centri Operativi (DICOMAC, CCS, COM, COC) dislocati sul territorio.

C.1 Sistema di comando e controllo

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma.

C.1.1 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso: esso si configura secondo nove funzioni di supporto:

- **Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione (*Tab. 3*)**;
- **Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria (*Tab. 4*)**;
- **Funzione n° 3: Volontariato (*Tab. 5*)**;
- **Funzione n° 4: Materiali e mezzi (*Tab. 6*)**;
- **Funzione n° 5: Telecomunicazioni (*Tab. 7*)**;
- **Funzione n° 6: Servizi essenziali e attività scolastica (*Tab. 8*)**;
- **Funzione n° 7: Censimento danni a persone e cose (*Tab. 9*)**;
- **Funzione n° 8: Strutture operative, viabilità (*Tab. 10*)**;
- **Funzione n° 9: Assistenza alla popolazione (*Tab. 11*)**.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che, in "tempo di pace", aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione **Ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio.**		
Composta da:	Tecnici comunali, provinciali, regionali – Comunità Montane – Responsabili delle reti di monitoraggio locali – Unità operative dei gruppi nazionali – Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali – Tecnici o professionisti locali	
Referente:	Rappresentante del Servizio Tecnico del Comune	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, di prevenzione e di soccorso; • l'individuazione delle soglie di rischio; • la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza.	provvede a: • la gestione dei rapporti tra tutte le varie componenti scientifiche e tecniche; • l'interpretazione dei fenomeni e dei dati acquisiti dalle reti di monitoraggio; • l'elaborazione di dati scientifici e tecnici e, quindi, delle proposte per fronteggiare le emergenze.

Tab. 3 Funzione n° 1: Tecnico scientifica e di Pianificazione

Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria **Gestisce tutti gli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.**		
Composta da:	C.O. 118 – AA.SS.LL. – C.R.I. – Volontariato socio-sanitario	
Referente:	Rappresentante del Servizio Sanitario Locale	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ed alle risorse necessari ai fini delle attività di previsione, prevenzione e di soccorso; • la verifica e l'aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; • l'elaborazione delle procedure per il coordinamento delle varie componenti, istituzionali o appartenenti al volontariato, impegnate nel soccorso alla popolazione in emergenza.	provvede a: • la gestione del soccorso sanitario, del soccorso veterinario e del servizio di assistenza sociale; • il monitoraggio della situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell'assistenza sociale; • l'informazione al Sindaco circa la situazione in atto e la situazione dei soccorsi e delle risorse impiegate e disponibili e quindi dell'eventuale necessità di reperire ulteriori risorse e mezzi.

Tab. 4 Funzione n° 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Funzione n° 3: Volontariato **Si occupa della gestione e del coordinamento dei volontari, destinando uomini e mezzi al supporto delle operazioni di presidio, salvaguardia, soccorso ed assistenza.**		
Composta da:	Associazioni locali, provinciali, regionali, nazionali	
Referente:	Coordinatore, il cui nome è individuato nel Piano di Protezione Civile, rappresenta tutte le associazioni di volontariato	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • il censimento delle risorse, umane e materiali, in disponibilità del volontariato e le relative peculiarità; • le procedure per il coordinato intervento delle componenti; • l'organizzazione delle esercitazioni, congiunte con le altre componenti il sistema comunale; • il supporto alla promozione della cultura di Protezione Civile.	provvede a: • le attività di supporto e di soccorso secondo le loro specificità e risorse.

Tab. 5 Funzione n° 3: Volontariato

Funzione n° 4: Materiali e mezzi **Si occupa della gestione delle risorse disponibili in ambito comunale, fornendo un quadro aggiornato delle disponibilità in emergenza.**		
Composta da:	Aziende pubbliche e private – Volontariato – C.R.I. – Risorse dell'amministrazione locale	
Referente:	Coordinatore	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi alle risorse: materiali, attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto, con notizie circa la reperibilità, la disponibilità, il tipo di trasporto ed i tempi necessari per l'arrivo in zone; • l'individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi; • l'aggiornamento costante delle risorse disponibili.	provvede a: • il supporto nelle operazioni di soccorso; • aggiornare in tempo reale il quadro delle risorse; • il reperimento e l'acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti; • i contatti con il rappresentante della Provincia per la richiesta di materiali e/o mezzi, in caso di necessario supporto.

Tab. 6 Funzione n° 4: Materiali e mezzi

Funzione n° 5: Telecomunicazioni **Si occupa dell'approntamento e del coordinamento in emergenza di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di eventi di notevole gravità.**		
Composta da:	Società di telecomunicazioni	
Referente:	Coordinatore e/o rappresentante ente di telecomunicazioni	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni utili ai fini delle attività di soccorso; • la predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa.	provvede a: • garantire le comunicazioni; • assicurare il tempestivo ripristino del servizio e la continuità dello stesso.

Tab. 7 Funzione n° 5: Telecomunicazioni

Funzione n° 6: Servizi essenziali e attività scolastica **Garantisce la funzionalità dei servizi essenziali, anche in emergenza, coordinando i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio.**		
Composta da:	Enel – Snam – Gas – Acquedotto – Smaltimento rifiuti – Aziende municipalizzate – Ditte di distribuzione carburante – Provveditorato agli studi	
Referente:	Rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati, inerenti le diverse tipologie di rischio, per la continuità nell'erogazione dei servizi nella zona colpita; • la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza.	provvede a: • l'individuazione degli interventi necessari per l'eliminazione delle situazioni di pericolo, derivanti dai servizi stessi, in conseguenza dell'evento; • il ripristino della funzionalità e gestione della continuità dei servizi essenziali; • l'individuazione degli interventi degli Enti gestori dei servizi per il ripristino delle linee e/o utenze a cura degli stessi, mediante l'utilizzo del personale addetto e/o di imprese; • promuovere gli interventi finalizzati alla continuità e/o tempestiva ripresa delle attività industriali e commerciali; • assicurare la gestione, la continuità e la ripresa del servizio ed attività scolastica.

Tab. 8 Funzione n° 6: Servizi essenziali e attività scolastica

Funzione n° 7: Censimento danni a persone e cose **Si occupa del censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi di emergenza.**		
Composta da:	Squadre comunali di rilevamento: Comuni – Comunità Montane – Provincia – Regione – VV.FF. – Gruppi nazionali e servizi tecnici nazionali	
Referente:	Coordinatore	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso; • la predisposizione di un piano per il tempestivo censimento dei beni danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo; • la determinazione dei settori di intervento con individuazione di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni in caso di calamità.	provvede a: • la verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati; • il rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e commerciali, opere di interesse artistico e culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; • l'indicazione degli interventi urgenti per l'eliminazione delle situazioni di pericolo.

Tab. 9 Funzione n° 7: Censimento danni a persone e cose

Funzione n° 8: Strutture operative e viabilità **Si occupa del coordinamento delle varie strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, secondo quanto previsto dal proprio piano particolareggiato.**		
Composta da:	Vigili urbani – Volontariato – Forze di Polizia Municipale – VV.FF.	
Referente:	Comandante dei vigili urbani	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati e delle informazioni, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso; • la verifica e aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; • l'aggiornamento delle tipologie di intervento.	provvede a: • la gestione operativa degli interventi di soccorso.

Tab. 10 Funzione n° 8: Strutture operative e viabilità

Funzione n° 9: Assistenza alla popolazione **Si occupa di fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dall'evento anche mediante la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per fornire i servizi necessari.**		
Composta da:	Assessorati competenti: comunali, provinciali, regionali – Volontariato socio-sanitario	
Referente:	Funzionario dell'Ente amministrativo locale Rappresentante del Servizio Sanitario Locale	
Compiti:	**in "tempo di pace"**	**in "emergenza"**
	collabora con il Servizio Protezione Civile per: • l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi ai diversi scenari, utili ai fini dell'attività di soccorso; • l'individuazione e verifica dei luoghi di ricovero; • il censimento ed aggiornamento delle "aree di attesa" e delle "aree di ricovero", della ricettività delle strutture turistiche e della relativa disponibilità; • il censimento ed aggiornamento delle risorse necessarie per l'assistenza alla popolazione, in particolare delle aziende produttrici e distributrici alimentari.	provvede a: • garantire l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad altre difficoltà: alloggio, alimentazione, servizi; • la gestione degli aiuti alla popolazione, con particolare riferimento alla individuazione delle priorità; • la redazione degli atti necessari per la messa a disposizione di immobili o aree.

Tab. 11 Funzione n° 9: Assistenza alla popolazione

C.2 Attivazioni in emergenza

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si articolano nella:

- reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo Comunale;
- delimitazione delle aree a rischio;
- predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori;
- allestimento delle aree di ricovero della popolazione.

C.2.1 Reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo Comunale

Il Centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto che saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e facilmente accessibili.

C.2.2 Delimitazione delle aree a rischio

Tale operazione avviene tramite l'istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nell'area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.

C.2.3 Aree di ammassamento dei soccorritori (simboleggiare con colore giallo o:)

Le aree di ammassamento dei soccorritori devono essere preventivamente individuate dalle Autorità competenti (Regione, Province) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di operazione dei soccorritori. Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune. Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o comunque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi dimensioni, possibilmente lontano dai centri abitati e non soggette a rischio.

C.2.4 Aree di ricovero della popolazione (simboleggiare con colore rosso o:)

Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc…) e non soggette a rischi incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente conosciute in quanto si configurano come spazi ove verranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza.

C.2.5 Aree di attesa della popolazione (simboleggiare con colore verde o:)

Sono aree di prima accoglienza in piazze o luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforti in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero con tende e roulottes.

1.7. Vitalità di un piano: aggiornamento periodico, attuazione di esercitazioni e informazione alla popolazione

Il Piano di emergenza non può essere un documento che resta in fondo ad un cassetto, ma deve essere reso "vivo" individuando delle persone che lo aggiornano e lo attuano.
Gli elementi da tenere "vivo" in un Piano sono:

1. aggiornamento periodico;
2. attuazione di esercitazioni;
3. informazione alla popolazione.

Aggiornamento periodico

Aspetto di fondamentale importanza e assolutamente da non trascurare è quello che riguarda la validazione del Piano comunale di Protezione Civile. L'aggiornamento periodico di questo rappresenta, infatti, un momento imprescindibile per consentire la gestione di situazioni di emergenza con efficacia ed immediatezza, in particolare tenuto conto dell'evoluzione dinamica dell'assetto del territorio dal punto di vista sociale, ambientale, urbanistica e morfologico. Il Piano deve essere concepito come uno strumento in continua evoluzione e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale, sociale ed organizzativo subisce nel corso del tempo: a tal fine, affinché possa essere utilizzato al meglio nelle condizioni di crisi, esso necessita di verifiche ed aggiornamenti periodici per poter rispondere ad idonei parametri di efficacia ed operatività. Tali aggiornamenti periodici sono necessari qualora si verifichino mutamenti nell'assetto territoriale o nel caso vengano effettuati nuovi studi, ricerche ed approfondimenti in tema di mitigazione dei rischi, ovvero siano stati modificati dati sensibili o elementi documentali significativi (materiali e mezzi comunali, risorse umane e altro). In ogni caso, la prassi vigente prescrive una verifica semestrale, mediante la quale il servizio comunale di Protezione Civile accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure, delle informazioni e dei dati, nonché il fatto che non siano nel frattempo subentrate variazioni di rilievo.

Nel caso in cui un Piano Comunale di Protezione Civile, ancorché ben congeniato, dovesse trascorrere la gran parte della sua esistenza chiuso in un cassetto, ciò equivarrebbe, di fatto, ad una sua sostanziale nullità o inesistenza, con effetti e conseguenze rilevanti per la sicurezza della popolazione sinistrata.
In definitiva, dal momento che la pianificazione di emergenza risente fortemente della dinamicità dell'assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti parametri:

- evoluzione dell'assetto del territorio;
- aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio;
- progresso della ricerca scientifica per l'aggiornamento dello scenario dell'evento massimo atteso.

<u>Attuazione di esercitazioni</u>
L'esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornate sia le conoscenze del territorio, che l'adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento.
Gli elementi indispensabili per l'organizzazione di una esercitazione sono:

1. Premessa
2. Scopi
3. Tema (scenario)
4. Obiettivi
5. Territorio
6. Direzione dell'esercitazione
7. Partecipanti
8. Avvenimenti ipotizzati

Le esercitazioni di Protezione Civile, organizzate da Organi, Strutture e Componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Sono classificate in:

A. Per posti comando
B. Operative
C. Dimostrative
D. Miste

A. Per posti comando
Quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione.

B. Operative
Quando coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di testarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche di intervento.

C. Esercitazioni dimostrative
Movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione.

D. Esercitazioni miste
Quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi.

Informazione alla popolazione

La conoscenza del Piano da parte della popolazione è l'elemento fondamentale per rendere un Piano efficace.

I momenti di divulgazione dovranno essere gestiti in modo organico e ben strutturato, in particolar modo in "tempo di pace" (informazione preventiva), ma anche in "emergenza", al fine di ingenerare presso la cittadinanza un'adeguata consapevolezza sui rischi esistenti nel territorio comunale e sulle norme di autoprotezione cui attenersi, ma anche offrendo un quadro conoscitivo appropriato sulle procedure di esodo previste sul piano e sulle aree di Protezione Civile individuate. L'intero sistema antropico, territoriale e ambientale risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto minore è il livello di conoscenza della popolazione sulle varie tipologie di rischio a cui è esposta. L'informazione alla popolazione rappresenta, quindi, uno degli elementi fondamentali a cui tendere nell'ambito di una idonea politica di mitigazione dei rischi e di effettiva salvaguardia. L'informazione, in tal modo, non dovrà assumere i caratteri della pura spiegazione scientifica, la quale, molto spesso, può risultare ostica o poco comprensibile alla maggior parte della popolazione. Al contrario, invece, dovrà fornire spiegazioni semplici sulle varie tipologie di rischi esistenti in ambito comunale, sui comportamenti da tenere in caso di eventi avversi e sulla conoscenza delle aree di Protezione Civile in cui trovare la necessaria assistenza, ovvero sull'applicazione di tutte quelle prescrizioni ed indicazioni previste appunto nel Piano Comunale di Protezione Civile.

In definitiva, l'informazione alla popolazione deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza-coscienza-autodifesa:

conoscenza intesa come adeguata informazione scientifica dell'evento mediante l'uso corretto dei mass media;

coscienza intesa come presa d'atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in un determinato territorio;

autodifesa intesa come adozione di comportamenti corretti in situazioni estremi.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1. Evoluzione storico-normativa

Le disposizioni normative in materia di Protezione Civile subiscono una prima fondamentale svolta nel 1970 con la **Legge 8 dicembre 1970, n° 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"**. Infatti, mentre la Protezione Civile antecedente a tale legge era intesa come l'insieme delle attività di soccorso alla popolazione in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso, ora viene recepito il concetto di Protezione Civile definendolo come "l'attività intesa alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, e a predisporre, al verificarsi della calamità, in forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti Locali territoriali e degli altri Enti Pubblici istituzionali".
La Legge 996/1970, pur anticipando quelle che saranno le future impostazioni della Protezione Civile, privilegia tuttavia il momento dell'emergenza, ossia il soccorso alla popolazione ad evento avvenuto. In seguito agli eventi disastrosi del 1976 nel Friuli e del 1980 in Campania, che comportarono pesanti perdite in termini di vite umane e di patrimonio edilizio, il concetto di Protezione Civile inteso come soccorso post-emergenza mostra tutti i suoi limiti, e comincia a farsi strada la consapevolezza che i disastri naturali o antropici debbano essere affrontati e pianificati ancor prima che si manifestino.
In tale ottica viene promulgata la **Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"**, la quale costituisce una pietra miliare della Protezione Civile italiana. Tale legge, infatti, istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi".
Attraverso la Legge 225/92, la Protezione Civile viene intesa come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici, le comunità scientifiche, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra istituzione pubblica e privata. Questo complesso sistema trova il suo vertice nel Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, per coordinare le attività di Protezione Civile, si avvale del Dipartimento di Protezione Civile. La Protezione Civile, quindi, non viene più vista come il soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato che imposta le sue attività, come già detto, sulla previsione, sulla prevenzione, sul soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso e sul superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita. Vengono chiamati in causa le Regioni e gli Enti Locali come componenti fondamentali del Servizio Nazionale di Protezione Civile, aventi il compito di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile. Molte competenze significative vengono tuttavia mantenute in capo allo Stato e alle sue Amministrazioni periferiche, segno di una legislazione in materia di Protezione Civile basata ancora sull'accentramento statale. Occorrerà aspettare il 1998 quando, attraverso il **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"** vengono trasferiti alle Regioni ed agli altri Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (in particolare gli **artt. 107 e 108**), passando così da un sistema accentrato ad un sistema decentrato (***Fig. 2***).

Schema delle principali e significative tappe storico–normative

R.D.L. 1915/1919	**Definisce l'atto del soccorso relativamente a eventi tellurici** (Ministero Lavori Pubblici)	**La Protezione Civile è considerata difesa civile**
L. 996/1970	**Definisce l'atto del soccorso per le calamità e affida la Protezione Civile al Ministero dell'Interno**	**La Protezione Civile inizia ad assumere una connotazione autonoma non come funzione ma come attività**
D.P.R. 66/1981	**Organizza le strutture impiegate nel soccorso e affida la Protezione Civile al Ministero dell'Interno**	**Si crea una struttura di comando attraverso l'istituzione del Dipartimento della Protezione Civile a supporto del nascente Ministero della Protezione Civile**
L. 938/1982	**Istituisce il Dipartimento della Protezione Civile a supporto del Ministero della Protezione civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)**	
D.L. 112/98	**Ripartisce le competenze tra le diverse componenti del Servizio Nazionale (Stato, Regioni, Enti Locali)**	**La Protezione Civile assume una connotazione autonoma come insieme di attività diverse e consequenziali. Si definisce la prevenzione e si prefigura il coinvolgimento dei livelli periferici**

Fig. 2 Schema delle principali e significative tappe storico–normative

2.2. Inquadramento normativo: la Legislazione nazionale vigente in materia di Protezione Civile

Le fonti normative di carattere nazionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, le seguenti (***Tab. 12***):

Anno	Norma	Estremi dell'atto
1970	Legge 8 dicembre 1970, n° 996	"Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1980	Legge 8 dicembre 1980, n° 966	"Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1981	Decreto Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n°66	"Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
1984	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1984	"Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile"
1985	Decreto Legge 25 giugno 1985	"Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato"
1987	Circolare 1/DPC/87 del 12 gennaio 1987	"Tipologia e terminologia delle esercitazioni di Protezione Civile"
1989	Ordinanza Ministeriale 1676/FPC del 30 marzo 1989	"Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato"
	Legge 18 maggio 1989, n° 183	"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
1990	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13	"Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

	febbraio 1990 n° 112	
1991	**Legge 11 agosto 1991, n° 266**	**"Legge-quadro sul volontariato"**
1992	**Legge 24 febbraio 1992, n° 225**	**"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"**
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992	**"Costituzione e funzionamento del comitato operativo della Protezione Civile"**
1993	**Decreto Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n° 50**	**"Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale della Protezione Civile"**
	Decreto Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n° 51	**"Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza"**
	Decreto Legge del 10 febbraio 1993	**"Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio Nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio"**
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1993	**"Riorganizzazione del Comitato Nazionale di Volontariato di Protezione Civile"**
1994	**Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n° 613**	**"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"**
	Circolare 1768 UL del 16 novembre 1994	**"Istituzione dell'elenco delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle Associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica".**
	Circolare 29 novembre 1994, n° 314	**"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"**
1995	**Decreto Legge 29 dicembre 1995, n° 560**	**"Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1996, n° 74**
1996	**Legge 25 settembre 1996, n°496**	**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di Protezione Civile"**
1997	**Legge 16 luglio 1997, n° 228**	**"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 1997, n° 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di Protezione Civile, ambiente e agricoltura"**

1998	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112	"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n° 429	"Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
1999	Legge 13 luglio 1999, n° 226	"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 1999, n° 132, recante interventi urgenti in materia di Protezione Civile"
	Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 300	"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59"
	Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 303	"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59
	Legge 3 agosto 1999, n° 265	"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"
	Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n° 334	"Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
2000	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267	"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
2001	Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194	"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile"
	Legge 9 novembre 2001, n° 401	"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001	"Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"
2002	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2002	"Costituzione del Comitato operativo della Protezione Civile"
	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2002	"Costituzione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei grandi rischi"
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 15 giugno 2002, n° 3220	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
	Circolare 30 settembre 2002, n° 5114	"Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile"
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 2002, n° 3251	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
2003	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del	"Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale"

	28 marzo 2003	
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 27 maggio 2003, n° 3288	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
2004	**Circolare DPC/VRE/54056 del 26 novembre 2004**	**"Applicazioni benefici normativi Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194"**
2006	**Circolare DPC/DIP/0007218 del 8 febbraio 2006**	**"Norme di comportamento per l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile"**
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2006, n° 3506	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n° 3519	**"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"**
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, n° 3536	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006, n° 3540	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Circolare del 27 ottobre 2006	**"Atto di indirizzo recante Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici"**
2007	**Circolare DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007**	**"Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio"**
	Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n° 3606	**"Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile"**
2008	**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008**	**"Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile"**
2009	**Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n° 3734**	**"Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008"**
	Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741	**"Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il Territorio della Regione Calabria nel mese di Gennaio 2009"**

Tab. 12 Le fonti normative di carattere nazionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile

Si riportano alcuni schemi riepilogativi della **Legge 24 febbraio 1992**, **n° 225** ("**Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**") e delle attività di Protezione Civile (***Fig. 3***).

Fig. 3 Schemi riepilogativi della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 ("Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile")

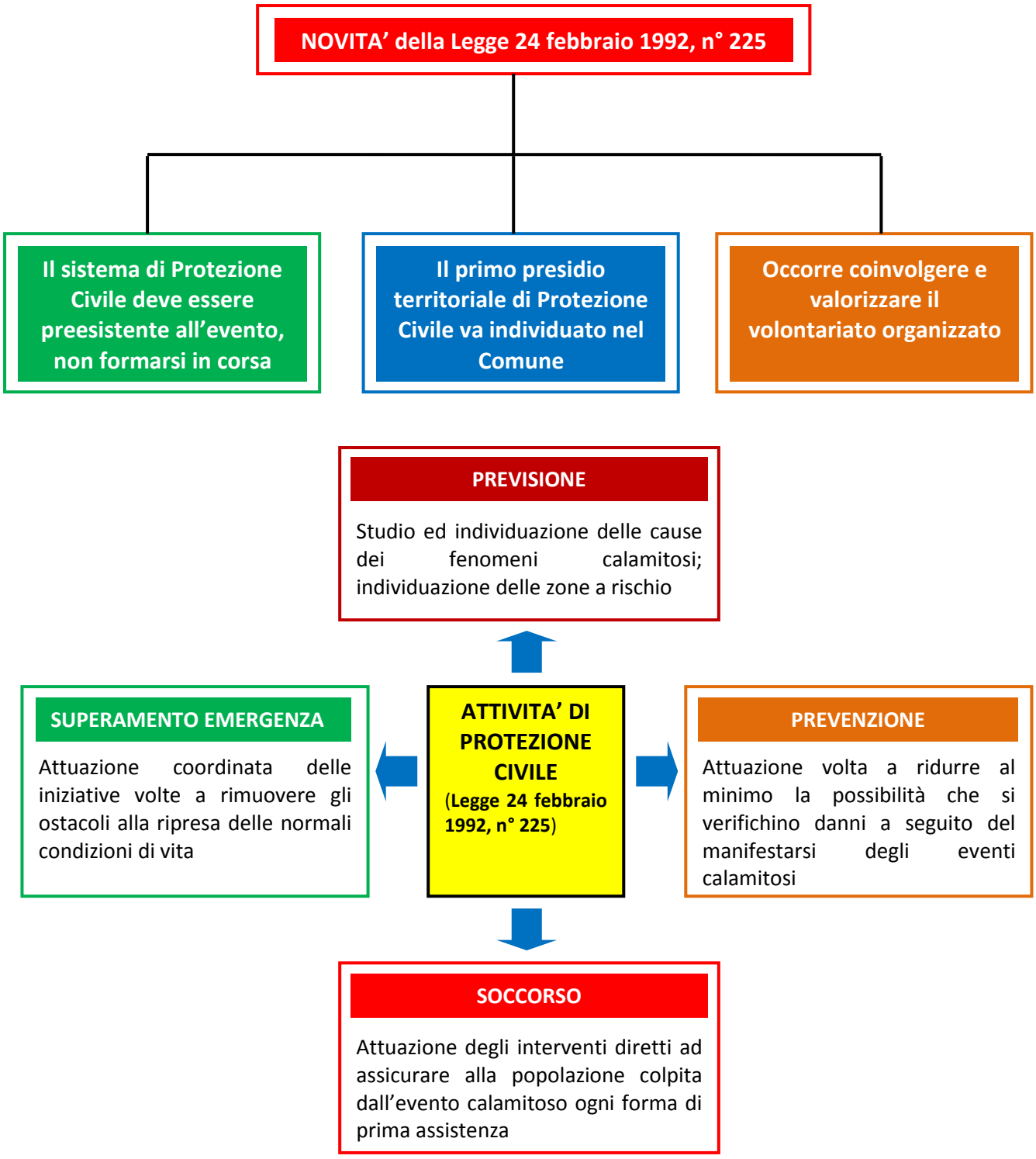

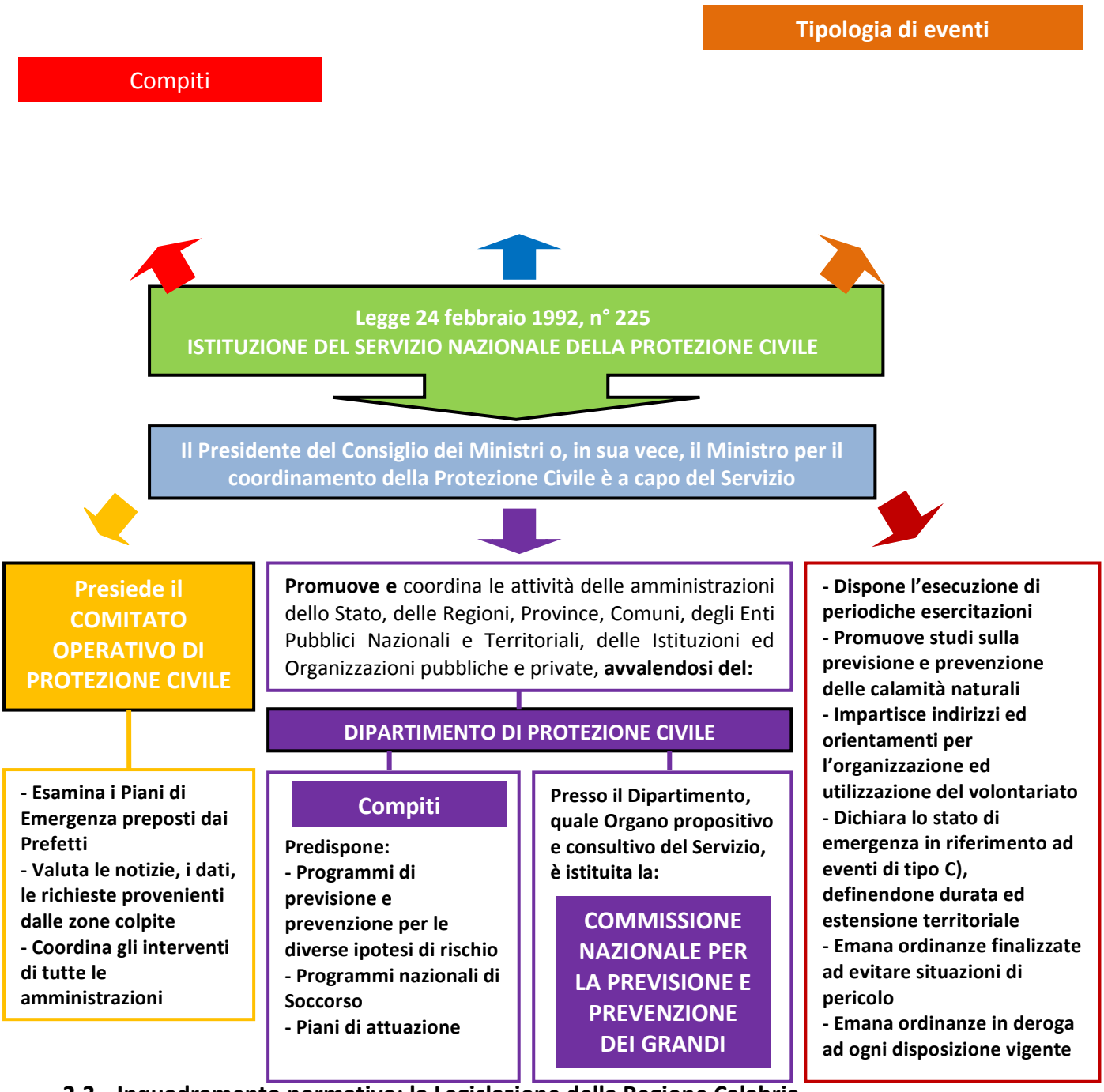

2.3. Inquadramento normativo: la Legislazione della Regione Calabria

Le fonti normative di carattere regionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, le seguenti (***Tab. 13***):

Anno	Norma	Estremi dell'atto
1984	Legge Regionale 17 agosto 1984, n° 20	"Istituzione fondo regionale per le calamità naturali"
1997	Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4	"Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria"
2000	Delibera di Giunta Regionale 12 settembre 2000, n° 3081	"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria"
2001	Delibera di Giunta Regionale 12 Marzo 2001, n° 3112	"Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti nella regione Calabria a seguito delle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000"
	Delibera di Giunta Regionale 10 maggio 2001, n° 3134	"Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365"
2002	Legge Regionale 12 agosto 2002, n° 34	"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"
	Delibera di Giunta Regionale 2 ottobre 2002, n. 877	"Approvazione <<Direttive per l'adozione delle misure di Protezione Civile a livello provinciale e comunale, connesse al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (art. 5 comma 3 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. ai sensi dell'art. 1-bis Legge 365/2000, dell'art. 17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, e dell'art. 1 Legge 3 agosto 1998, n. 267)>>"
	Delibera di Giunta Regionale 14 novembre 2002, n° 3251	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
2003	Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2003, n° 3274	"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
	Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n° 5	"Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile"
	Delibera di Giunta Regionale 27 maggio 2003, n° 3288	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"
	Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n° 3388	"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"

2005	**Delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n° 3401**	**"Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004"**
	Delibera di Giunta Regionale 16 agosto 2005, n° 3460	**"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del Comune di Lungro in provincia di Cosenza"**
2006	**Delibera di Giunta Regionale 23 marzo 2006, n° 3506**	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Delibera di Giunta Regionale 28 aprile 2006, n° 3519	**"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"**
	Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2006, n° 3531	**"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006"**
	Delibera di Giunta Regionale 28 luglio 2006, n° 3536	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
	Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n° 3540	**"Disposizioni urgenti di Protezione Civile"**
2007	**Delibera Giunta Regionale 29 marzo, n° 172**	**"Direttiva regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/2/2004 e s.m.i.."**
	Delibera Giunta Regionale 24 luglio 2007, n° 472	**"Linee guida per la pianificazione comunale d'emergenza"**
	Delibera Giunta Regionale 28 settembre 2007, n° 631	**"Riorganizzazione del settore regionale della Protezione Civile"**
2010	**Delibera di Giunta Regionale 25 marzo 2010, n° 261**	**"Disciplinare per le verifiche tecniche in materia di Protezione Civile"**
2012	**Legge Regionale 15 novembre 2012, n° 57**	**"Modifica alla Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 <<Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria>>**

Tab. 13 Le fonti normative di carattere regionale che regolano ed indirizzano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile

2.4. Autorità e componenti del Sistema di Protezione Civile: ruoli, funzioni e competenze secondo la legislazione nazionale vigente

Le competenze in tema di Protezione Civile rappresentano il punto più delicato della materia, dal momento che una chiara ed inequivocabile suddivisione delle responsabilità e dei compiti, sia orizzontalmente che verticalmente, è un requisito imprescindibile per una azione efficace ed efficiente. Attualmente le competenze in materia di Protezione Civile sono contenute nella Legge

24 febbraio 1992, n° 225 ("**Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**"), nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112 ("**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59**"), nella Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("**Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile**") e nella Circolare 30 settembre 2002, n° 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ("**Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile**").

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (*Tab. 14* e *Tab. 15*)

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59	
Art.	**Descrizione**
107 comma 1	• In materia di Protezione Civile hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; c) alla emanazione, d'intesa con le Regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali; f) alle funzioni operative riguardanti: - gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; - la predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 e la loro attuazione; - il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; - lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; • la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

Tab. 14 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il

coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile")	
Art.	**Descrizione**
5	• il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, determina le politiche di Protezione Civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti Locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, designa i propri rappresentanti. Con Decreto del Presidente dei ministri sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. • il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

Tab. 15 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

<u>Competenze della Regione</u> (*Tab. 16, Tab. 17 e Tab. 18*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
12	• le Regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile, assicurando, nel limite delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente Legge, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile; • provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi regionali; • provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di Protezione Civile; • conformano le Leggi regionali in materia alle disposizioni contenute nella presente Legge, che costituiscono principi della legislazione statale in materia d'attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione Civile.

Tab. 16 Competenze della Regione

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1 lettera a)	• sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

	c) agli indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225; d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; e) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 112/98; f) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n° 185; g) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Tab. 17 Competenze della Regione

Legge 9 novembre 2001, n° 401 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile")	
Art.	**Descrizione**
4 bis	• il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4 ter	• il Dipartimento della Protezione Civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) ed f), n° 1 e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'Interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima Legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

Tab. 18 Competenze della Regione

<u>Competenze della Provincia</u> (*Tab. 19* e *Tab. 20*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
13	• le Province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; • per le finalità di cui sopra in ogni capoluogo di Provincia è istituito il comitato Provinciale di Protezione Civile, presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

Tab. 19 Competenze della Provincia

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 **"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in**

attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59”	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1 lettera b)	• sono attribuite alle Province le funzioni relative: a) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; b) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; c) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n° 225.

Tab. 20 Competenze della Provincia

<u>Competenze del Prefetto</u> (*Tab. 21, Tab. 22* e *Tab. 23*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”	
Art.	**Descrizione**
14	• il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia e ne cura l’attenzione; • al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2, il Prefetto: a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della giunta Regionale e la Direzione Generale della Protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’Interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. • Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 art. 5, opera, quale delegato del Presidente del consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5; • per l’organizzazione in via permanente e l’attuazione dei servizi di emergenza il Prefetto si avvale della struttura della Prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Tab. 21 Competenze del Prefetto

Legge 9 novembre 2001, n° 401 (“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile”)	
Art.	**Descrizione**
5 comma 4	• per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell’Interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile che promuove, altresì, l’esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le Regioni e gli Enti Locali, nonché l’attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l’attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti e con i comitati Provinciali di Protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 della Legge

	24 febbraio 1992, n° 225, e l'attività di formazione in materia di Protezione Civile, in raccordo con le Regioni.
5 comma 4 bis	• il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica;
5 comma 5	• […]. Il Prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tab. 22 Competenze del Prefetto

Circolare 30 settembre 2002, n° 5114	
Art.	**Descrizione**
Punto 2	[…] ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 debbono continuare a "convivere", in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, si da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di Protezione Civile. Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di Protezione Civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici. […] il Prefetto, anteriormente alla adozione delle ordinanze di Protezione civile ex art. 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, derogatorie della normativa vigente, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente.

Tab. 233 Competenze del Prefetto

<u>Competenze del Comune</u> (*Tab. 24, Tab. 25 e Tab. 26*)

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
6 comma 1	• provvede all'attuazione delle attività di Protezione Civile nel territorio di propria competenza.
6 Comma 3	• comunica al Dipartimento della Protezione Civile dati ed informazioni utili alla Protezione Civile.
15 comma 1	• può dotarsi di una struttura di Protezione Civile.
15 comma 2	• la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.

Tab. 244 Competenze del Comune

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59"	
Art.	**Descrizione**
108 comma 1 lettera c)	• sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n° 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti; f) all'utilizzo del volontariato di Protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Tab. 255 Competenze del Comune

Decreto Legge 17 agosto 1999, n° 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"	
Art.	**Descrizione**
22	• il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dai gestori di stabilimenti soggetti a normativa sui grandi rischi. Tali informazioni devono essere pubblicate ad intervalli regolari; • deve fornire alle persone potenzialmente coinvolte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

Tab. 266 Competenze del Comune

<u>Competenze del Sindaco</u> (*Tab. 27, Tab. 28, Tab. 29, Tab. 30 e Tab. 31*)

Decreto Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n° 66 "Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"	
Art.	**Descrizione**
16	• è organo ordinario di Protezione Civile, quale ufficiale di governo; • provvede, con tuti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone comunicazione al Prefetto.
18	• attua la direzione ed il coordinamento dei seguenti servizi; • salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, conservazione delle cose, demolizione o puntellamento dei fabbricati e ogni altro servizio tecnico urgente; • attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, assistenza ai minori, orfani od abbandonati ad agli incapaci in genere; • disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita;

	• allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; • riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; • recupero, custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile; reperimento, seppellimento degli animali deceduti e bonifica sanitaria della zona colpita.
19	• cura la costituzione, ove necessario, di particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei Piani di Protezione civile.
32	• è tenuto a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità ed ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.
36	• provvede, in casi di urgenza, ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione civile (così modificato dall'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n° 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142").
41	• provvede al censimento dei sinistrati ed alla dotazione delle tessere assistenziali.
44	• fornisce indirizzi operativi per i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica, fino a quando la direzione e il coordinamento dei servizi nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato.
47	• provvede ad assicurare, d'intesa con l'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni, la sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali.
48	• chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità di vari mezzi di trasporto statali ed in concessione.

Tab. 27 Competenze del Sindaco

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"	
Art.	**Descrizione**
5 comma 1	• chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di calamità.
15 comma 3	• è autorità comunale di Protezione Civile; • al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazioni colpite; • provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'evento; • comunica al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale gli interventi attuati; • favorisce l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.
15 comma 4	• chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture per gli eventi non fronteggiabili con i mezzi a disposizione del Comune

Tab. 288 Competenze del Sindaco

Decreto Legge 17 agosto 1999, n° 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"	
Art.	**Descrizione**

22	• il Sindaco deve aggiornare le notizie per gli stabilimenti nei quali sono contenute sostanze pericolose soggette al rapporto di sicurezza.

Tab. 299 Competenze del Sindaco

Legge 3 agosto 1999, n° 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"	
Art.	**Descrizione**
12	• sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n° 66

Tab. 30 Competenze del Sindaco

Decreto Legge 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"	
Art.	**Descrizione**
50	• in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; • in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
54	• il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Tab. 31 Competenze del Sindaco

2.5. Il Servizio di Protezione Civile della Regione Calabria: ruoli, funzioni e competenze dei vari Enti Locali

Secondo quanto stabilisce l'**art. 1 della Legge 10 febbraio 1997, n° "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria**" la Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, organizza e attua le attività di Protezione Civile, nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Sono attività di Protezione Civile (***Tab. 32***):

Previsione	• consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, che possono ingenerare le diverse situazioni di rischio, nonché nella individuazione delle zone del territorio ad esse soggette.
Prevenzione	• consiste nelle attività di intervento volte ad evitare o quanto meno ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi

	anche sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione.
Soccorso	• consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.
Superamento dell'emergenza	• consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Sensibilizzazione, formazione ed informazione delle popolazioni	• sulle tematiche della Protezione Civile allo scopo di rendere operante l'adempimento da parte della collettività degli inderogabili doveri di solidarietà umana, realizzando attività di formazione ed informazione per produrre una nuova cultura in tal senso.

Tab. 32 Le attività di Protezione Civile

Ruolo, funzioni e competenze della Regione ***(Tab. 33, Tab. 34 e Tab. 35)***

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
7 **8** **9** **10** **11**	La Regione, al fine di assicurare un più efficace esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività di Protezione Civile si avvale del: • **Comitato Regionale di Protezione Civile**: organo consultivo permanente per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di Protezione Civile con quelle competenze degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia. Esso esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti l'ambito regionale: a) programmi di previsione e prevenzione; b) piani di emergenza; c) programma annuale di attuazione; d) programmi di studio e di ricerca; e) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato; f) piani di esercitazione delle varie componenti di Protezione Civile aventi rilevanza locale e regionale, g) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti. • **Comitato Tecnico Scientifico per la Protezione Civile**: organo consultivo, fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la legge ad esso rimette e partecipa all'elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di prevenzione e previsione nonché del piano regionale per le emergenze. • **Comitato Operativo Regionale per le emergenze**, il quale: a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza e raccolta a cura della Sala Operativa; b) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei settori interessati al soccorso; c) attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi di competenza regionale ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza, tenendo conto dei Piani di emergenza predisposti. • **Sala Operativa Regionale** (quale sede tecnica di coordinamento e controllo ai fini

	dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione) e **Sale Operative provinciali** (quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attività di protezione Civile di competenza della Regione).

Tab. 303 Ruoli, funzioni e competenze della Regione

La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attività di previsione e di prevenzione, elabora programmi di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 (***Tab. 34***).

Art.	Descrizione
12 comma 2 comma 3	• I programmi regionali di previsione disciplinano: a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tener conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici; b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti; c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della realtà regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile ipotesi di rischio; d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle caratteristiche di pericolosità, di esposizione e di vulnerabilità delle singole zone, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico. • Il programma regionale di prevenzione disciplina: a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le relative priorità; b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini dell'attuazione del programma; c) l'individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti all'adeguamento, alle esigenze della Protezione Civile, del patrimonio edilizio e pubblico e privato; d) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonché per l'immediata organizzazione del soccorso basato sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse; e) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le Strutture delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti, delle A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni di volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonché per affinare le forme di reciproca collaborazione; f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attività di Protezione Civile, nonché per il personale proveniente dal volontariato; g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per la elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica; h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche più idonee per la messa in sicurezza degli impianti e del territorio;

	i) gli indirizzi per l'acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti Locali, alle Unità Locali Socio Sanitarie, agli Enti e le Aziende Regionali, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni di Volontariato con l'obbligo di immediata disponibilità per impieghi di Protezione Civile.

Tab. 314 Ruoli, funzioni competenze della Regione

La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225 provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare con la massima tempestività ed efficienza gli eventi calamitosi e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali **(*Tab. 35*)**.

Art.	Descrizione
13	• I piani di emergenza regionali devono provvedere alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di Protezione Civile, compresi quelli di supporto agli Enti locali, assicurando la compatibilità ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225. • I piani di emergenza regionali, in particolare, devono prevedere: a) le modalità e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di Protezione Civile; b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti; c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disagiate garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte, attrezzature e mezzi; d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità, pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e privata incolumità; e) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale; f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamità, sia per garantire la più efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie; g) la organizzazione dei trasporti di emergenza; h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite; i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e autonomia organizzativa nonché di adeguata competenza specialistica e professionale; j) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione; k) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la Regione.
14	• Sia i programmi regionali di previsione e prevenzione sia i piani di emergenza si attuano mediante piani annuali, contenenti la individuazione:

	a) delle opere, delle iniziative e delle attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza; b) del procedimento per l'attuazione degli interventi; c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi; d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sarà vincolante ai fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.
18	• Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, assicura la direzione unitaria delle attività di Protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti nel territorio regionale. • A tali fini: a) esercita, qualora venga autorizzato, le funzioni di Commissario delegato; b) provvede ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle attività di soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformità ai Piani di emergenza regionali, informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza; c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni ed in deroga alle vigenti norme di contabilità.
20	• Il Servizio di <<Protezione Civile>> svolge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio, inoltre, spetta anche il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. • Spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile: a) la predisposizione, per il territorio riguardante la Provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento periodico degli stessi; b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani; c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e consulenza; d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale; e) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione e di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;

	f) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10; g) la collaborazione con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14; h) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attività regionali di Protezione Civile.

Tab. 35 Ruolo, funzione e competenze della Regione

Ruolo, funzioni e competenze delle Province (Tab. 36)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
28 comma 1	• le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225;
28 comma 2	• per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti: a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale predisponendo una <<carta dei rischi>>, avvalendosi della collaborazione dei Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta Regionale e delle strutture regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza; b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali; c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza; d) organizzazione e riqualificazione dei servizi tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.

Tab. 36 Ruolo, funzioni e competenze delle Province

Ruolo, funzioni e competenze dei Comuni (Tab. 37)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
29	• la Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti: a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione Civile; b) collaborazione con le Province nella predisposizione della <<carta dei rischi>>, provvedendo a:

	- segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio; - fornire per ciascuna di esse una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative; - avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio; c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani; d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di P.C., con particolare riguardo alle misure di emergenza.

Tab. 37 Ruolo, funzioni e competenze dei Comuni

Ruolo, funzioni e competenze delle Comunità Montane (Tab. 38)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
30	• le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile di competenza della Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza; • per le finalità di cui al precedente comma deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle Comunità Montane rivolto alle attività di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai rischi.

Tab. 38 Ruolo, funzioni e competenze delle Comunità Montane

Ruolo, funzioni e competenze delle Unità Locali Socio–Sanitarie (Tab. 39)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
31	• le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di Protezione Civile della Regione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario regionale, mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari. • il concorso delle Unità Locali Socio-Sanitarie viene coordinato attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.

Tab. 39 Ruolo, funzioni e competenze delle Unità Locali Socio–Sanitarie

Ruolo, funzioni e competenze del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco (Tab. 40)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
32	• le strutture del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco dello Stato operanti nel territorio regionale concorrono alla realizzazione delle attività regionali di Protezione Civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti da eventuali

	convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono essere opportunamente aggiornate ed integrate; • la Giunta Regionale può autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialità operative del Corpo Forestale dello Stato.

Tab. 40 Ruolo, funzioni e competenze del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco

Ruolo, funzioni e competenze degli Enti Regionali (Tab. 41)

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 "Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n° 225)"	
Art.	**Descrizione**
33	• le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di Protezione Civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la propria disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti, in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della giunta Regionale; • l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.), istituita con Legge Regionale 19 ottobre 1992, n° 20, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della suddetta Legge, prevedrà, nei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 6 della stessa Legge, la costituzione di nuclei plurifunzionali di Protezione Civile utilizzando gli operai idraulico forestali di cui alla Legge n° 442/84. L' A.F.O.R. elabora specifici progetti, previa indicazione da parte dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile sulle esigenze per l'operatività delle proprie strutture, disponendo le modalità della gestione operativa dei suddetti nuclei e prevedendo la fornitura di attrezzature e mezzi indispensabili per l'operatività degli stessi. Detti progetti sono contemplati nei piani regionali di emergenza giusto quanto stabilito con l'articolo 13 al 6° comma lett. b). I suddetti nuclei dipenderanno funzionalmente solo in caso di calamità e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il periodo necessario di interventi di Protezione Civile dalle strutture regionali di Protezione Civile e saranno allocati nelle sedi provinciali del Servizio e distribuiti sul territorio in sedi che saranno stabilite dalla Giunta Regionale sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture provinciali di Protezione Civile.

Tab. 41 Ruolo, funzioni e competenze degli Enti Regionali

3. Analisi e caratteristiche del territorio comunale di Umbriatico[1]

3.1. Notizie storiche su Umbriatico

Si pensa che il paese di Umbriatico abbia origini che risalgono all'VII secolo, periodo in cui il sito di Paternum venne ripopolato, grazie all'iniziativa del Generale Niceforo Foca, dai popoli che giungevano dal Peloponneso e dall'Epiro Settentrionale.
Umbriatico, se si fa fede a quanto riportato dalla Diatiposidi Leone VI il Sapienete (886-911), nacque con il nome di Euriaton, trasformandosi in Euruaton, correzione del toponimo Bristacia, nel periodo di Alessio I Commeno.
Dopo tale periodo la città cambia il proprio nome in Euria, come si legge da un documento del Monastero del Patire risalente al 1164: "In questo medesimo tempo, però, il nome viene scritto anche come Euriaton ed Euriatico che, pronunciandosi nella fonetica bizantina Evriaticon o Ebriaticon, per la nota trasformazione della v in b, dette luogo alla denominazione romanza Ebriatico, come si legge nel diploma di Riccardo siniscalco del 1163…" E'' così spiegata l'origine del nome Umbriatico.
Come un castello medievale, aggrappato all'estremità di un monte, sorge Umbriatico, sicuro asilo per tutti coloro che un tempo fuggivano dagli invasori o dai briganti.
Questo paese, vera e propria roccaforte, è collegato al mondo circostante da un imponente viadotto che conduce allo storico Monte Tigano, dove i diversi ruderi ricordano i muri eretti da Annibale Barca e dai Bruzi (215 a.C.).
Umbriatico, "…erede della città magno greca di Bristacia (700 a.C.) e della città vescovile di Paternum (431 a.C.)", divenne la fortezza naturale dei Bruzi che si schierarono, a fianco di Annibale, contro i Romani, sanguinari invasori.
Quando Annibale partì per Cartagine, i Romani distrussero le mura della fortezza ed entrarono in Umbriatico: qui saccheggiarono, violentarono, uccisero tutti senza distinzione e poi "abbandonarono i corpi agli avvoltoi. I resti vennero successivamente ammucchiati in fosse comuni, recentemente scoperte durante i lavori della Strada Provinciale 85".
Dopo 419 anni dal momento in cui scomparve la Diocesi di Paternum, nel 1099, venne eletto ad Umbriatico il primo Vescovo e fino al 1818 se ne successero almeno 65, tra i quali alcuni nativi di Umbriatico stessa.
Nel 1196 questo piccolo borgo venne coinvolto nella guerra tra Svevi e Normanni: in tale periodo gli abitanti si ridussero a soli 157 unità.
"Un secolo dopo, scoppiata la guerra del Vespro (7 aprile 1282), Umbriatico che parteggiava per gli Angioini e per il Papa, venne interamente distrutta dagli Almugaveri di Ruggero di Lauria ed i superstiti si dispersero, tanto che, ancora nel 1335, il nuovo feudatario Michele de Cantono da Messina, consigliere della Magna Rota e familiare del Re, signore della città di Umbriatico, ottenne l'esenzione decennale dalle Collette Regie, affinché potesse così più facilmente persuadere i nuovi abitatori ed i dispersi a ripopolare Umbriatico".
Con le varie successioni scoppiarono terribili guerre dinastiche, come quella tra i Durazzeschi. E Umbriatico venne nuovamente rasa al suolo.
Alle varie guerre intestine, i primi di febbraio del 1783, si aggiunse un fortissimo terremoto che mise in fuga i pochi cittadini dell'abitato.Nell'epoca del Risorgimento, ad Umbriatico, si diffuse la Carboneria e con essa la vendita carbonara.

[1] Alcune delle informazioni di questo Capitolo sono estratte dal Rapporto di Valutazione Ambientale Strategico (V.A.S.) del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Umbriatico.

3.2. Il contesto territoriale ed ambientale generale del Comune di Umbriatico

3.2.1. Inquadramento territoriale

In Provincia di Crotone, il territorio comunale di Umbriatico ha una superficie di 72,6 Kmq. La popolazione residente è pari a 839 abitanti (dato al 31 Dicembre 2016), per cui la sua densità abitativa è di circa 11,56 abitanti per Kmq.
Umbriatico è localizzato al limite Nord della Provincia di Crotone: esso, infatti, confina con i Comuni cosentini di Campana e Scala Coeli, ad Est con i Comuni di Crucoli e Cirò, ad Ovest con il Comune di Pallagorio e a Sud con il Comune di Carfizzi. La sua distanza da Crotone (Capoluogo di Provincia) è pari a circa 69 Km.
Nel territorio del comune di Umbriatico sono presenti due realtà insediative: il Nucleo Antico (situato ad un'altitudine di 419 metri s.l.m.) e la Frazione Perticaro, la quale è localizzata ad Ovest rispetto al Centro Storico di Umbriatico, con un'altitudine variabile tra i 600 e i 650 metri s.l.m..
Umbriatico fa parte della Comunità Montana Alto Crotonese ed appartiene alla Regione Agraria n° 3 denominata "Colline del Lipuda e del Vitravo".
Morfologicamente il territorio comunale si presenta abbastanza accidentato, con buona parte delle aree a moderata pendenza (35−50%), mentre proprio la parte in cui è situato il Nucleo Antico di Umbriatico risulta caratterizzata da notevoli pendenze che arrivano a superare valori dell'80%, dovute alla presenza di profonde gole e valli.
L'aeroporto più vicino è il "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto, lungo la costa ionica, a Sud di Umbriatico, il quale dista 77 km; i porti importanti più vicini sono quello di Cirò ad Est (13 km) e quello di Cariati (in Provincia di Cosenza) a Nord−Est (53 km).
Il territorio comunale di Umbriatico non è attraversato da alcuna linea ferroviaria. La rete ferroviaria più vicina si trova nel territorio comunale di Crucoli: si tratta della Ferrovia "Reggio Calabria−Metaponto−Taranto", la quale attraversa la Frazione Torretta di Crucoli, laddove è presente anche la Stazione ferroviaria che permette i collegamenti verso Nord, in direzione Rossano−Corigliano−Metaponto−Taranto, e verso Sud, in direzione Crotone−Catanzaro−Lamezia Terme−Reggio Calabria.

3.2.2. Caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio comunale di Umbriatico

Idrologia

Il territorio comunale di Umbriatico presenta diversi corsi d'acqua (fossi, burroni) di breve lunghezza ma con dislivelli molto notevoli e con pendenze talvolta accentuate e che incidono fisicamente la morfologia del territorio. Tali caratteristiche, unitamente a quelle geologiche e a quelle pluviometriche, danno luogo ad un regime di deflusso spiccatamente torrentizio.
Per effetto delle pendenze che si riscontrano nei bacini, unitamente alla presenza di estese formazioni prevalentemente impermeabili, le acque di pioggia vengono smaltite quasi istantaneamente ed il regime dei corsi d'acqua riproduce in genere, più o meno fedelmente, l'andamento degli afflussi meteorici. Pertanto alle stagioni piovose corrispondono i maggiori deflussi e quasi nulli o molto modesti risultano, invece, i deflussi della stagione estiva fino alle piogge del medio autunno.
Le portate estive dei corsi d'acqua sono dovute quasi esclusivamente al contributo delle sorgenti che sgorgano nei loro bacini: raggiungono, quindi, valori di qualche entità soltanto ove sono abbastanza diffuse le formazioni permeabili acquifere.

Il corso d'acqua più importante che attraversa il territorio comunale di Umbriatico è il Torrente, mentre i suoi principali affluenti sono il Torrente Patia e il Torrente Manzella: quest'ultimo delimita i confini comunali nella parte Sud in corrispondenza del rilievo del Monte Pescaldo.
Il Torrente Lipuda, posto nella parte più settentrionale della ZPS "Marchesato−Fiume Neto", ricade all'interno dell'area in questione soltanto nel tratto iniziale del suo bacino idrografico. Si origina tra il Monte Mazzagullo (696 metri s.l.m.) e il Cozzo Perticaro (709 metri s.l.m.), costeggia il Comune di Umbriatico e sfocia a 2 Km a Sud di Cirò Marina.
Nella Frazione Perticaro è presente un invaso artificiale, il quale costituisce anche un importante valenza naturalistica.

Clima

Il clima risulta temperato sublitoraneo, tipico delle zone collinari e dei versanti bassi dell'Appennino Meridionale: sono, infatti, riconoscibili termo−tipi che vanno dal termo−mediterraneo al subalpino, e ombrotipi compresi tra il secco superiore all'iperumido inferiore. In particolare si rilevano il seguente termo−tipo Mesomediterraneo: T= 13−16° C; It da 349 a 210, il quale interessa una fascia altitudinale compresa tra i 300 e i 770 metri s.l.m..
La temperatura media annua risulta compresa tra i 15° e 12,9°; le precipitazioni sono più intense durante i mesi invernali ed autunnali, ma sono significative anche durante le altre stagioni e riportano un valore medio annuo che varia tra i 1001 e 1500 mm/a (Fonte: CNR).

Flora e Fauna, Biodiversità e Paesaggio

Il patrimonio naturalistico ed ambientale costituisce una delle risorse fondamentali del Comune di Umbriatico: notevole, infatti, è la ricchezza di biodiversità grazie alla varietà di ambienti presenti e alla posizione del territorio.
Lo scenario naturale che contraddistingue questo territorio è rappresentato dalle colline, caratterizzate da flora e fauna tipicamente mediterranee, degradanti sullo Ionio ad Est, e dalle montagne della Presila greca ad Ovest.

Lo scarso livello di conoscenze floristiche è evidenziato nella "Carta dello stato delle conoscenze floristiche d'Italia" (Società Botanica Italiana, 2005), dalla quale emerge che gran parte del territorio provinciale crotonese ricade in *"aree pressoché sconosciute"* e in *"aree con conoscenza generica appena informativa"*. L'area più indagata risulta essere quella ricadente nella fascia montana grazie ad un numero significative di contributi scientifici dedicati alla flora ed alla vegetazione della Sila. Molto più scarsi sono i contributi relativi alla fascia collinare.

La fascia altitudinale dei 700 metri s.l.m. risulta caratterizzata da querceti misti con dominanza di Cerro (Quercus cerris), a cui si associa spesso il Castagno (Castanea sativa), il Farnetto (Quercus frainetto), mentre ad una quota più bassa (attorno ai 500 metri s.l.m.) prevale la Roverella (Quercus virgiliana). Queste formazioni sono riferibili alla classe dei Quercetea robori−petraeae, ma nelle forme più termofile si arricchiscono di elementi della classe Quercetea ilicis. Laddove le foreste sono state diradate si rinvengono, invece, fitocenosi arbustive in cui dominano la Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) e la Felce aquilina (Pteridium aquilinum), mentre su substrati prettamente rocciosi e con forte pendenza prevalgono comunità a Centaurea deusta e Adenocarpus brutius. Spesso la Roverella è associata ad altre essenze arboree quali Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre e Ulmus minor.

Il sottobosco è ricco di essenze mediterranee (erica, cisti, etc.) che in ampi tratti costituiscono gli elementi dominanti in fitocenosi più o meno degradate di macchia mediterranea a erica arborea, mirto e lentisco e garighe a cisti.
Sui pendii più acclivi e sulle pareti dei valloni la specie dominante diventa Quercus ilex, a cui si associano altre specie sclerofille quali Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo e numerose specie decidue termofile (Fraxinus ornus, Acer mospessulanum, etc.). Queste formazioni, inquadrate nella classe Quercetea ilicis, possono essere riconducibili all'associazione Viburno−Quercetum ilicis. Su substrati più acidi prevalgono alcune specie acidofile come Erica arborea e i boschi di leccio assumono una composizione floristica più facilmente riferibile all'Erico−Quercetum ilicis e al Teucrio−Quercetum ilicis.
Più frequenti nel territorio sono aspetti di degradazione del bosco di sclerofille originario rappresentati da lembi di macchia a Pistacia lentiscus, Myrtus communis L., Asparagus albus L., Calicotome infesta, etc., spesso sostituiti da praterie pseudo−steppiche ad Ampelodesmos mauritanicus e Cymbopogon hirtus L..
Le estese formazioni di natura argillosa che caratterizzano parte della fascia collinare del territorio sono interessate da vistosi processi erosivi superficiali. Si tratta di ambienti particolari, noti come calanchi o biancane, i quali risultano ben caratterizzati, oltre che sotto il profilo geomorfologico, anche per quanto concerne le fitocenosi che vi si insediano. Sotto il profilo floristico questi habitat calanchivi sono caratterizzati dalla presenza di alcune specie legate ad ambienti di tipo steppico, che partecipano alla costituzione di praterie perenni. Questo tipo di vegetazione risulta fisionomicamente differenziata dalla dominanza di Lygeum spartum, che svolge un ruolo determinante nei processi di stabilizzazione delle superfici argillose. Infatti il suo esteso e sviluppato apparato rizomatoso rappresenta un ostacolo notevole agli agenti erosivi.
A questa specie, distribuita nei territori più aridi del Mediterraneo occidentale e centro−orientale, si accompagnano spesso alcuni endemismi, quali Scorzonera neapolitana, Podospermum tenorei, Polygonum tenoreanum, Picris scaberrima, Puccinellia parlatoris, come pure delle specie di un certo interesse fitogeografico, fra cui, in particolare, Cardopatum corymbosum.
Le praterie perenni si trovano, in genere, associate a pratelli ricchi di specie annuali dando origine a complessi micromosaici vegetazionali.
I numerosi valloni umidi del tratto montano dell'area sono caratterizzati da vegetazione forestale di forra con tigli, aceri e carpini e vegetazione igrofila a ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo nero (Populus nigra), salici e carici (Carex pendula, Carex remota).
Il regime torrentizio e l'intensa attività erosiva dei corsi d'acqua di quest'area danno origine ad ampi letti ghiaioso−ciottolosi in cui, nel periodo estivo, il flusso idrico si riduce notevolmente.
Il greto delle fiumare rivela aspetti vegetazionali molto caratteristici e tipici di ambienti azonali: le fitocenosi sono tra loro dinamicamente collegate lungo un gradiente di granulometria e maturità del suolo, dalla zona di ruscellamento ai piccoli terrazzi formati dal deposito detritico. Si distinguono comunità igro−nitrofile, prossime alle zone di ruscellamento caratterizzate da specie nitro−igrofile erbacee; garighe con prevalenza di specie suffruticose termofile quali Helicrysum italicum e Artemisia variabilis; comunità arboreo−arbustive ripariali costituite da boschetti a Tamarix africana, che rappresentano lo stadio più maturo della serie vegetazionale della fiumara a cui si associano Nerium oleander, Vitex agnus−castus, Spartium junceum, etc..
Lungo i corsi d'acqua che attraversano il territorio più spesso si rilevano fitocenosi arboreo−arbustive dominate da Salix sp. Pl., Tamarix africana, Populus alba.
Il suolo, costantemente umido, ospita in realtà un mosaico di vegetazione in cui ogni unità ha un preciso significato ecologico legato al gradiente idrico, la granulometria del suolo, la eventuale

salinità, il disturbo antropico. Si possono distinguere due gruppi di habitat principali: “saliceti”, che colonizzano suoli umidi con acque dolci, e i “tamariceti”, su suoli limosi con un certo grado di salinità.
Lungo i tratti interessati da alluvioni a tessitura fine di tipo limoso−sabbioso si rileva una fitocenosi a Salix alba e Salix brutia, alle quali si accompagnano altre specie quali Salix purpurea ssp. Lambertiana, Alnus glutinosa. Tale comunità è ascrivibile al Salicetum albobrutiae, nell’ambito del Salicion albae, associazione endemica della Calabria caratterizzata dalla presenza di Salix brutia, specie recentemente descritta per la Calabria, affine a Salix triandra.
Lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio, soggetti a periodi di intensa aridità estiva e su suoli con un certo livello di salinità, la vegetazione arbustiva dominante è rappresentata da formazioni a Tamarix africana.
Tale fitocenosi è legata a suoli limoso−argillosi subsalsi e vi è una compenetrazione con comunità alo−igrofile mediterranee dei Juncetalia maritimi, caratterizzate da Juncus acutus, Spergularia marina, Schoenus nigricans, Hordeum sp. Pl. Trifolium sp. Pl. etc..
Lungo la maggior parte dei corsi d’acqua si rilevano fitocenosi ad erbe alte igrofile che colonizzano anche i canali presenti nell’area e le pozze d’acqua stagnante naturali e artificiali. È un tipo di vegetazione azonale influenzata direttamente da fattori edafici (elevata unidità del suolo). Specie dominante è Phragnites australis a cui si accompagnano Typha latifoglia e Arundo donax. Tali habitat ospitano ricche comunità animali e rappresentano elementi lineari della vegetazione particolarmente importanti per la funzione di connessione (corridoi ecologici) tra diversi e frammentati biotopi.

I pascoli della fascia collinare si presentano piuttosto ricchi floristicamente, potendosi rinvenire fino a 50 specie per rilievo (in primavera). Dominanti, a secondo dei tipi di pascolo, risultano le terofite a ciclo primaverile o le emicriptofite a ciclo invernale−primaverile. Tra le prime particolarmente ben rappresentate sono alcune graminacee, quasi tutte di buon valore pabulare, quali: Lolium rigidum, Avena barbata, Aegilops geniculata e numerose leguminose quali Scorpiurus muricatus, Ononis mitissima, Medicago tornata, M. hispida, Trifolium cherleri, Tr. Angustifolium, Tr. Echinatum, Tr. Campestre, Tr. Scabrum, Tr. Repens, Tr. Resupinatum, etc.. tra le emicriptofite fisionomicamente rilevanti risultano: Scabiosa maritima, Dactylis hispanica, Hedisarum coronarium, Plantago serraria, Pl. lanceolata, Cichorium inthybus, ecc. Tra le geofite ben rappresentata è Carex flacca ssp. serrulata e in un tipo di pascolo Arundo pliniana. In generale risultano dominanti le terofite (specie annuali) e le emicriptofite (erbacee perenni), mentre sono scarse le fanerofite (alberi e arbusti), confinate ai piccoli lembi di vegetazione arbustiva presenti.
La maggior parte delle specie sono a distribuzione mediterranea, alcune di queste hanno un certo interesse di tipo fitogeografico come Cardopatum corymbosum, composita spinosa ad habitus emicriptofitico appartenente all’elemento est-mediterraneo, e Scorzonera neapolitana, endemica dell’Italia meridionale.
Una nota va fatta anche sui prati semplici, i pascoli permanenti (terreno produttivo di erbaggi utilizzata come foraggio, i quali non si possono economicamente falciare) e gli incolti produttivi (inteso come qualunque terreno, che senza l’intervento della mano dell’uomo dia prodotto anche minimo), tutti terreni destinati al pascolo degli animali tenuti allo stato semibrado per cui il prodotto è consumato direttamente sul posto. A farla da padrona è, in particolar modo, la sulla (Hedysarum coronarium), tipica degli ambienti mediterranei, molto resistente alla siccità, preferisce i terreni calcarei−argillosi ed è adatta al pascolamento e allo sfalcio. La cotica erbosa è formata da numerose specie ascrivibili ad una gamma vastissima di famiglie botaniche. In

generale, nelle cotiche naturali, le graminacee (Avena fatua, Hordeum murinum, Cynodon dactylon, Agrostis stolonifera, Arrhenatherum elatis, Poa annua, etc.) sono la famiglia più rappresentata e quindi quella che da l'apporto ponderale maggiore alla produzione di biomassa. Seguono le leguminose (Medigago sativa, Medigago arabica, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, etc.), le composite (Bellis perennis, Matricaria, Taraxacum officinale, Chrysanthemum segetum, Leucanthemum vulgare, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, Cichoriym intybus, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Lapsana communis, Crepis capillaris, Senecio vulgaris, etc.), le ombrellifere (Ducus carota, Ferula communis etc.), crucifere (Capsielle bursa-pastoris, Raphanus raphanistrum, Brassica spp, Sinapis arvensis, etc.), le labiate e numerose altre, fra le quali è possibile riscontrare specie anche molto appetite dal bestiame e quindi di buon interesse pabulare. In questi pascoli le specie annuali hanno preso il sopravvento su quelli poliennali. Tra gli arbusti che si possono trovare i più frequenti sono la Ginestra di Spagna (Spartium junceum), la Ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius), il Lentisco "scino" (Pistacia lentisco), il Biancospino (Crataegus monogyna), l'Oleastro (Olea europea ssp. oleaster), il Pirastro "piraino" (Pirus piraster), il Rovo (Rubus ulmifolius), la Rosa canina (Rosa canina). Possono trovarsi inoltre giovani Olmi (Ulmus campestris), Acacia (Robinia pseudoacacia), giovani querce (Quercus pubesens), che il continuo pascolamento del bestiame, ostacola la normale crescita facendogli assumere l'aspetto di arbusti. Questo tipo di vegetazione è una caratteristica dei terreni disboscati: infatti queste formazioni sono un aspetto della degradazione dell'antico manto forestale, dove dominava probabilmente il bosco tradizionale. Dopo il disboscamento, avvenuto in tempi remoti, e il pascolo intenso, solo queste piante sono riuscite a sopravvivere. I pascoli arborati, in genere, sono collocati in prossimita dei boschi e presentano alberi sparsi di diverse specie che possono essere Castagno (Castanea sativa), Querce, Olmo, Pioppo, in base all'unita boschiva vicina.

Il territorio di Umbriatico è attraversato dal Torrente Lipuda, un corso d'acqua a carattere torrentizio, con ambienti naturali tipici, dove la presenza di uccelli migratori alla foce, e molti animali tipici della macchia mediterranea e dei corsi d'acqua ne fanno un'oasi naturale.
Il territorio comunale si compone, a monte, dalle immense distese boschive di quercia e castagno, e a valle dalle folte chiome di ulivi adornate dalle colorate distese di ginestre ed oleandri. Qui prevale la macchia mediterranea, con abbondanza di lecci, mirtilli, oleastri, eucaliptus, olmi, salici e pini, costituendo, in questo modo, un habitat naturale per molte specie di volatili.
La Fauna si compone di due grandi esemplari: il Cinghiale, diffuso in molte zone montane e nei boschi più interni, e la Volpe. Gli esemplari di taglia minore sono, invece, più numerosi e sono rappresentati da: Istrice, Riccio, donnola, Faina, Lepre, Scoiattolo, Ghiro, Puzzola, Lontra, Tasso, Mortara e Gatto selvatico. Tra i volatili più comunemente si rinvengono lo Sparviero e l'Astore. Sono presenti anche l'Adorno, la Cinciallegra, il Merlo, il Tordo, la Lodola, la Gazza, il Piccione selvatico, la Tortora, la Quaglia, la Civetta, il Colombaccio, il Fringuello, la Poiana. Tra i rettili si incontrano, sulle colline ed in tutte le zone interne boscose, la Vipera e il raro Cervone. Sono anche presenti altri innocui e utili serpenti come il Biacco, la Natrice, la Coronella, la Luscengola e l'Orbettino. Infine gli anfibi: sono presenti la Rana Dalmantina e Greca, il Rospo comune, l'Ululone dal ventre giallo, la Raganella, il Tritone italico e quello crestato, la Salamandra e la Salamandrina.

Dal punto di vista geomorfologico il territorio di Umbriatico si presenta, generalmente, acclive nelle fasce alte per poi raccordarsi dolcemente al passaggio tra le litologie cristalline ed i terreni sedimentari: questi territorio sono quelli più propriamente collinari e pedemontani. Procedendo verso Sud si incontrano i pendii caratterizzati da profondi valloni e canyon scavati dall'acqua, ambienti spesso caratterizzati da una elevata diversità biologica.

Il territorio comunale di Umbriatico, nella parte a Sud−Est, ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Marchesato−Fiume Neto", per un'area pari a 2.639,68 ha e sempre in quest'ampia area ricade nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Pescaldo", per una superficie pari a 68,25 ha.

Paesaggio agrario e boschivo

Per quanto riguarda le aree agricole, la tipologia maggiormente rappresentata è costituita dalla classe "Aree prevalentemente occupate da colture agrarie, con spazi naturali". Altra tipologia colturale particolarmente diffusa sono gli "Uliveti", mentre risultano estremamente isolati gli appezzamenti destinati a frutteti.
Tra i "Territori boscati e ambienti seminaturali" la tipologia maggiormente presente sono i "Boschi di latifoglie", la quale rappresentano la tipologia di uso del suolo maggiormente diffusa.

Fattori di Rischio naturali

I maggiori Fattori di rischio presenti nel territorio comunale di Umbriatico riguardano il Rischio idrogeologico, il Rischio sismico e il Rischio incendi.
L'analisi di pericolosità di frana ha individuato che i fenomeni rilevati sui versanti sono essenzialmente ascrivibili a frane di crollo, che interessano quasi tutte le formazioni rocciose; di scorrimento lungo versanti ed in corrispondenza di aree con affioramenti argillosi; complesse che associano tipologie diverse nel medesimo corpo di frana.

Il territorio comunale di Umbriatico è incluso nell'elenco delle Zone sismiche di 2° Categoria, alle quali le norme tecniche per l'edilizia e le prescrizioni antisismiche assegnano il Grado di sismicità S= 9.
Diversi sono stati i terremoti registrati ad Umbriatico nel corso dei secoli: essi sono di seguito riassunti (***Tab. 42***).

Data dell'evento sismico	Effetti sul territorio
1832	La scossa causò lesioni in varie abitazioni e il crollo della navata centrale della Chiesa.
1905	Il terremoto fu valutato di intensità pari al VII grado della Scala Mercalli: fu danneggiata la Chiesa Colleggiata, che fu chiusa al culto.
1908	La scossa, seppure forte, non causò danni a persone e cose.
1947	Il terremoto non fu avvertito.

Tab. 42 Eventi sismici registrati ad Umbriatico

Infine, altro Fattore di rischio presente in Umbriatico riguarda il Rischio incendi. Il Comune di Umbriatico, infatti, registra ogni anno diversi incendi che colpiscono il suo vasto territorio (***Tab. 43***). Il più delle volte le cause sono da ricondurre alla mano dell'uomo: atti di vandalismo, unitamente all'abbandono delle aree boschive e di campagna, con conseguente aumento della vegetazione incolta, favoriscono il Rischio incendi. A tutto ciò occorre, inoltre, aggiungere che il territorio comunale di Umbriatico presenta un elevato coefficiente di boscosità.

Anno	Località	Superficie in mq		Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)	Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)	Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco	Totale Superficie percorsa dal fuoco (Ha)
		Percorsa	Totale				
2007	Bonito – Visciglietto – Nave – Monachelle	1344090	2346832	140.76.26	00.00.00	00.00.00	140.76.26
	Cannatello – Caraconessa	195035	662877	19.99.98	00.00.00	00.00.00	19.99.28
	Cozzo Nero	50086	233519	05.16.56	00.00.00	00.00.00	05.16.56
	Lelo	1166768	2188101	117.69.64	00.00.00	00.00.00	117.69.64
	Melia	945984	2369463	97.98.82	00.00.00	00.00.00	97.98.82
	Melia dei Fazi	80067	413660	08.00.78	00.00.00	00.00.00	08.00.78
	Monte Pescaldo	2058	192075	00.20.58	00.00.00	00.00.00	00.20.58
	Palleca	10319	137838	01.03.20	00.00.00	00.00.00	01.03.20
	Perticaro	70	5620	00.29.88	00.00.00	00.00.00	00.29.88
	Pescaldo	20461	201196	02.05.62	00.00.00	00.00.00	02.05.62
	Pescaldo	502	68309	00.05.02	00.00.00	00.00.00	00.05.02
	Quadarotto	185744	844401	19.08.34	00.00.00	00.00.00	19.08.34
	Querceto – Acqua della Castagna	80673	375918	08.21.41	00.00.00	00.00.00	08.21.41
	Vastagà	19242	112962	02.08.31	00.00.00	00.00.00	02.08.31
2008	Mandricelle – Quadrotto	79580	957862	03.00.00	05.00.00	04.50.00	08.00.04
	Santo Stefano – Querceto	0	10691	00.20.00	00.09.36	00.09.36	00.29.36
	Vurghe Santo Stefano Lipuda	833266	1403840	31.00.00	55.12.27	40.12.27	86.12.27
2009	Cozzo Nero – Bastagà	123576	474235	09.00.00	03.38.62	00.00.00	12.38.62
	Pescaldo	11682	289576	01.16.82	00.00.00	00.00.00	01.16.82
	Pescaldo	2163	458882	00.21.63	00.00.00	00.00.00	00.21.63
	Santa Caterina	1884	38520	00.21.64	00.00.00	00.00.00	00.21.64
	Santa Domenica	13964	41525	00.52.78	01.70.00	00.00.00	02.22.78
	Saraceno	50319	886835	03.50.00	01.96.14	00.00.00	05.46.14
	Tiganò	27806	183878	06.74.98	00.00.00	00.00.00	06.74.98
2010	Caraconessa – Torre Rinnina	12380	48068	01.29.11	00.00.00	00.00.00	01.29.11
	Caraconessa – Zuccaleo	64253	464728	06.00.00	01.74.74	00.00.00	07.74.74
	Santa Caterina	89443	393907	07.00.00	05.52.08	05.52.08	12.52.08
2011	Caraconessa	242222	616318	12.00.00	13.68.31	00.00.00	25.68.31
	Caraconessa	79358	517715	08.00.30	00.70.30	00.70.30	08.00.30
	Celseto	157671	316976	03.50.00	12.85.22	00.00.00	16.35.22
	Monacaria	7946	332841	00.79.47	00.00.00	00.00.00	00.79.47
	Palleca	148550	332172	03.92.47	11.00.00	00.00.00	14.92.47
	Palleca	9640	101132	00.46.39	00.50.00	00.00.00	00.96.39
	Palleca	16977	339679	00.90.00	00.79.77	00.00.00	01.69.78
	Palleca	2645	294022	00.23.00	00.03.72	00.00.00	00.26.72
	Perticaro	16256	87549	02.21.23	01.50.00	00.00.00	01.71.23
	Saraceno	147394	609035	01.84.82	13.00.00	00.00.00	14.84.82
2012	Araca – Nave – Monacaria	4443991	6357251	326.56.79	132.07.81	00.00.00	458.64.60

	Bonito	1109965	1993773	113.67.41	00.00.00	00.00.00	113.67.41
	Cerzeto	108891	374039	11.17.41	00.00.00	00.00.00	11.17.41
	Cozzo Nero	10941	41028	01.69.53	00.00.00	00.00.00	01.69.53
	Mazzagullo	276238	492495	27.98.82	00.00.00	00.00.00	27.98.82
	Pescaldo	71227	637583	07.12.27	00.00.00	00.00.00	07.12.27
2013	Santo Stefano	6352	62594	00.48.28	00.28.21	00.00.00	00.76.49
2014	Cozzo Sella	9764	115266	00.97.64	00.00.00	00.00.00	00.97.64
	Caraconessa	26061	173379	02.61.91	00.00.00	00.00.00	02.61.91
2016	Bonito	4392	211089	44.83.88	01.88.92	00.00.00	46.72.80
	Cannatello	42997	431413	04.47.71	00.00.00	00.00.00	04.47.71
	Caraconesse	160316	759238	15.88.61	00.17.50	00.00.00	16.06.12
	Mandricelle	107431	936910	10.74.32	00.00.00	00.00.00	10.74.32
	Prato	7127	127688	03.34.73	00.00.00	00.00.00	03.34.73
	Totale	12625767	32066503	1097.98.35	249.34.66	50.23.71	1358.30.38

Tab. 43 Incendi ad Umbriatico a partire dall'anno 2007, suddivisi per Località

3.3. Il sistema insediativo

3.3.1. I collegamenti

Il territorio comunale di Umbriatico è accessibile soltanto attraverso strade provinciali o comunali ed interpoderali. Al Nucleo Storico vi si accede da una sola parte, attraverso un ponte.
Ad Umbriatico si può arrivare:

- da Crucoli attraverso la Strada Provinciale 6, la quale si innesta nella Strada Statale 106 (principale arteria viaria, la quale percorre la costa ionica calabrese da Reggio Calabria a Taranto) a Nord della Frazione Torretta di Crucoli;
- da Cirò tramite la Strada Provinciale 7, la quale si innesta nella Strada Statale 106 all'altezza di Cirò Marina;
- da Cirò Marina utilizzando la Strada Provinciale 9.

Il territorio comunale, inoltre, è attraversato, per un breve tratto, anche dalla Strada Provinciale 11, la quale diramandosi dalla Strada Provinciale 9 permette di raggiungere a Sud il Comune di Carfizzi.
Il resto della viabilità è costituito da strada a carattere comunale e/o interpoderali, alcune delle quali presentano tracciati tortuosi e disagevoli, ma che sono di fondamentale importanza perché permettono di raggiungere le diverse zone del territorio comunale.

3.3.2. Gli insediamenti urbanizzati

Nel territorio comunale di Umbriatico, vista la sua estensione, sono presenti diversi beni culturali, archeologici, architettonici e paesaggistici.
Il Nucleo Antico, caratterizzato da un susseguirsi di vicoli e viuzze e sovrastato da una altura chiamata "Mazzagullo", è caratterizzato da elementi architettonici di un certo interesse, la maggior parte dei quali sono ben conservati. Gli edifici sono caratterizzati da elementi architettonici poveri ma che nel complesso suscitano un certo interesse.
Lungo la strada principale si possono osservare elementi del tessuto urbano afferenti a diverse epoche storiche.
In Piazza Giovanni Paolo II, all'interno del Palazzo Giuranna (risalente al XVIII secolo) è localizzato la sede dell'Amministrazione Comunale. Diverse sono gli Edifici per il culto, sparsi nell'intero territorio comunale: la Chiesa di Santa Maria (esempio di chiesa di origine bizantina), la Chiesa

Madre (meglio conosciuta come Cattedrale di San Donato), la Chiesa del Carmine e l'Eremitaggio di Santa Domenica.
Di particolare rilevanza sono, infine, la Porta principale d'ingresso posta verso Ovest, sotto il Monte Tigano, e la Porta−fortino a Nord−Est.
La Frazione Perticaro, invece, è un'area urbanizzata più recente, localizzata in zona rurale, caratterizzata da tipologie edilizie unifamiliari a 2-3 livelli, di taglio dimensionale medio−piccolo. Tali insediamenti, organizzati lungo tratti di viabilità comunale, mantengono fortemente il rapporto originario con i terreni agricoli su cui sono posti. Nelle aree di pertinenze di tali abitazioni sono spesso presenti orti e giardini e collegamenti con i fondi limitrofi.
Il territorio di Umbriatico, inoltre, conserva importanti siti di interesse archeologico, segno, quindi, di un passato glorioso: la Località Tigano, nonché altre località prossime alla Cona.

3.4. Caratteristiche demografiche ed economiche

3.4.1. Le tendenze demografiche

Negli 80 anni tra il 1921 e il 2001 la popolazione di Umbriatico raggiunge il picco massimo di 1980 abitanti negli anni '60, per poi subire un brusco decremento nei successivi 40 anni fino ad arrivare, nel 2001, ad un numero di abitanti pari a 974, ossia il valore più basso dal 1911, evidenziando come il Comune sia stato fortemente coinvolto dal fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna che ha interessato diverse aree della Calabria (***Fig. 4***) e (***Fig. 5***).

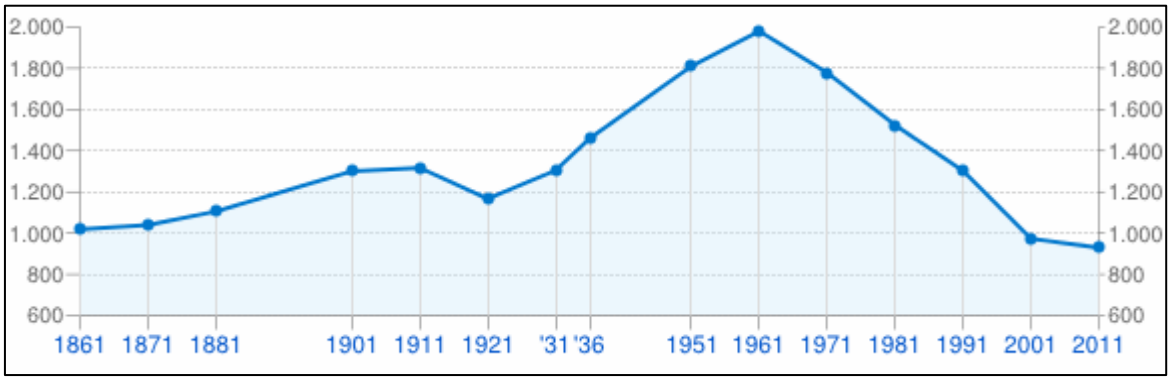

Fig. 4 Popolazione residente ad Umbriatico ai censimenti dal 1861 al 2011

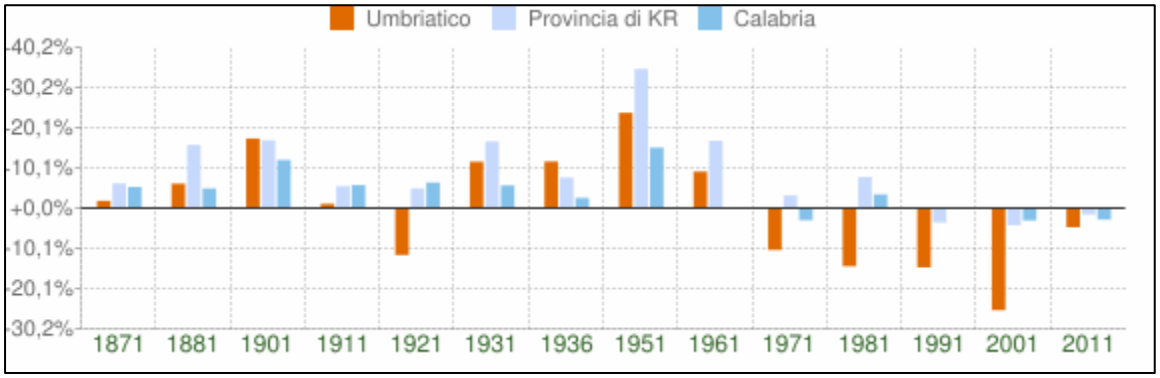

Fig. 5 Variazione percentuale della popolazione ad Umbriatico ai censimenti dal 1861 al 2011

Dal 2001 al 2016 la popolazione residente ad Umbriatico subisce un notevole calo: 134 unità, pari al -13.86% (***Fig. 6*** e ***Tab. 44***)

Altro dato significativo è che il 35% delle famiglie (la maggioranza) è composta da soli due componenti: tale dato evidenzia ulteriormente come il fenomeno dell'emigrazione verso altre realtà è, per Umbriatico, molto significativo e diffuso.

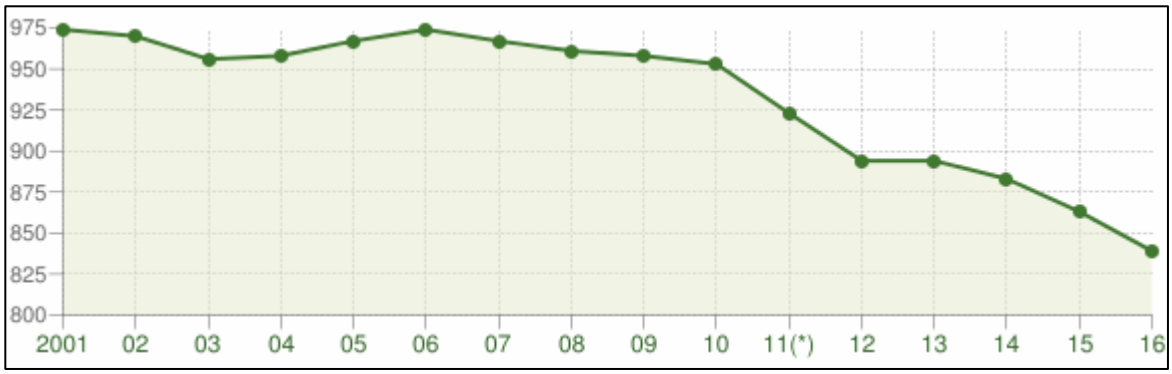

Fig. 6 Andamento della popolazione residente ad Umbriatico nel quindicennio tra il 2001 e il 2016

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione %	Numero famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	974	–	–	–	–
2002	31 dicembre	970	-4	-0.41	–	–
2003	31 dicembre	956	-14	-1.44	329	2.91
2004	31 dicembre	958	+2	+0.21	320	2.99
2005	31 dicembre	967	+9	0.94	325	2.98
2006	31 dicembre	974	+7	+0.72	380	2.56
2007	31 dicembre	967	-7	-0.72	393	2.46
2008	31 dicembre	961	-6	-0.62	391	2.46
2009	31 dicembre	958	-3	-0.31	393	2.44
2010	31 dicembre	953	-5	-0.52	394	2.42
2011[2]	8 ottobre	928	-25	-2.62	384	2.42
2011[3]	9 ottobre	929	+1	+0.11	–	–
2011[4]	31 dicembre	923	-30	-3.15	382	2.42
2012	31 dicembre	894	-29	-3.14	378	2.37
2013	31 dicembre	894	0	0.00	373	2.40
2014	31 dicembre	883	-11	-1.23	370	2.39
2015	31 dicembre	863	-20	-2.27	366	2.36
2016	31 dicembre	839	-24	-2.78	380	2.21

Tab. 4432 Andamento della popolazione residente ad Umbriatico, Variazione assoluta e % dal 2001 al 2016, Numero di famiglie e Media componenti per famiglia

Le variazioni annuali della popolazione di Umbriatico (***Fig. 7***), espresse in percentuale e messe a confronto con le variazioni della popolazione della Provincia di Crotone e della Regione Calabria,

[2] Popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
[3] Popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
[4] La variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

evidenziano come Umbriatico segue gli andamenti della Provincia di Crotone e della Regione Calabria, se si escludono gli anni 2007 e 2008 e, seppure in parte, gli anni 2014, 2015 e 2016.

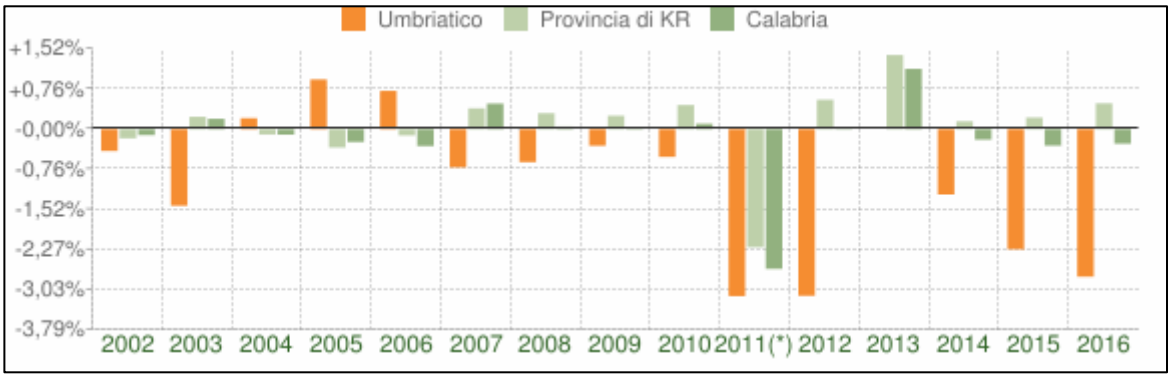

Fig.7 Variazione annuali della popolazione di Umbriatico in confronto con la popolazione della Provincia di Crotone e della Regione Calabria

Il Grafico (***Fig. 8***) e la Tabella (***Tab. 45***) che seguono visualizzano il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Umbriatico negli anni tra il 2002 e il 2016. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

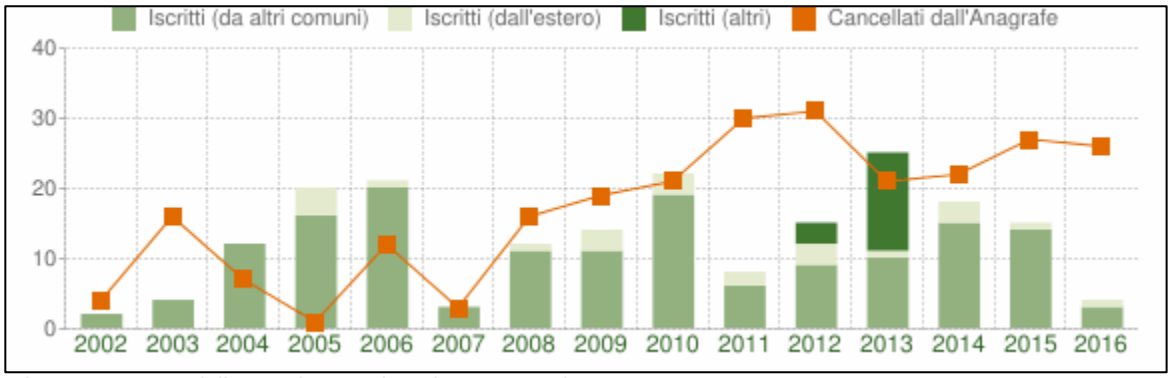

Fig. 8 Flusso migratorio della popolazione di Umbriatico tra gli anni 2002 – 2016

Anno	Iscritti			Cancellati			Saldo migratorio con l'estero	Saldo migratorio totale
1 gennaio - 31 dicembre	Da altri comuni	Da estero	Per altri motivi	Per altri Comuni	Per estero	Per altri motivi		
2002	2	0	0	4	0	0	0	-2
2003	4	0	0	16	0	0	0	-12
2004	12	0	0	7	0	0	0	+5
2005	16	4	0	1	0	0	+4	+19
2006	20	1	0	12	0	0	+1	+9
2007	3	0	0	3	0	0	0	0

2008	11	1	0	16	0	0	+1	-4
2009	11	3	0	19	0	0	+3	-5
2010	19	3	0	18	3	0	0	+1
2011[5]	5	2	0	28	0	0	+2	-21
2011[6]	1	0	0	2	0	0	0	-1
2011[7]	6	2	0	30	0	0	+2	-22
2012	9	3	3	29	2	0	+1	-16
2013	10	1	14	21	0	0	+1	+4
2014	15	3	0	22	0	0	+3	-4
2015	14	1	0	26	0	1	+1	-12
2016	3	1	0	24	1	1	0	-22

Tab. 45 Flusso migratorio della popolazione di Umbriatico dal 2002 al 2016

La ***Fig. 9*** e la ***Tab. 46*** evidenziano, per il Comune di Umbriatico, il movimento naturale della popolazione, determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
Sia il Grafico che la Tabella evidenziano come vi sia, ad Umbriatico, un saldo naturale "negativo" praticamente per tutti gli anni dal 2002 al 2016, cioè di come siano più i decessi che le nascite.

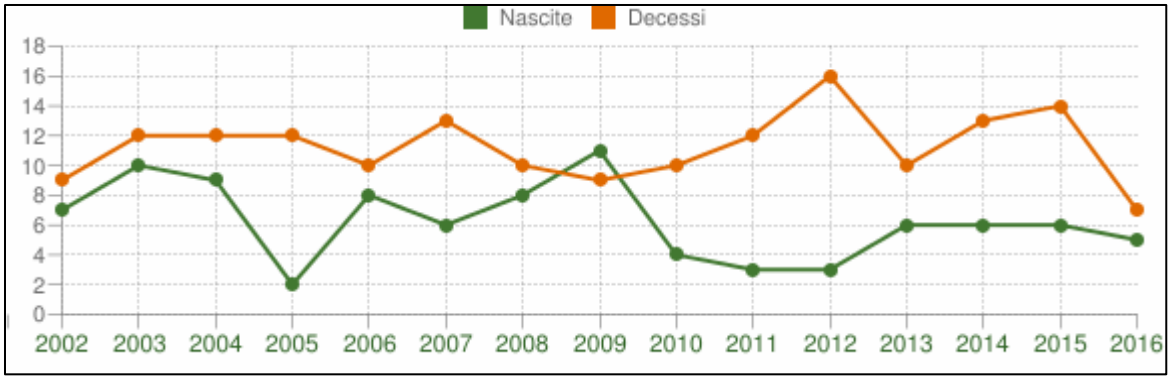

Fig. 9 Movimento naturale della popolazione di Umbriatico tra gli anni 2002 - 2016

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo naturale
2002	1 gennaio – 31 dicembre	7	9	-2
2003	1 gennaio – 31 dicembre	10	12	-2
2004	1 gennaio – 31 dicembre	9	12	-3
2005	1 gennaio – 31 dicembre	2	12	-10
2006	1 gennaio – 31 dicembre	8	10	-2
2007	1 gennaio – 31 dicembre	6	13	-7
2008	1 gennaio – 31 dicembre	8	10	-2
2009	1 gennaio – 31 dicembre	11	9	+2
2010	1 gennaio – 31 dicembre	4	10	-6
2011[8]	1 gennaio – 8 ottobre	3	7	-4

[5] Bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre).
[6] Bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre).
[7] Bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

2011[9]	9 ottobre – 31 dicembre	0	5	-5
2011[10]	1 gennaio – 31 dicembre	3	12	-9
2012	1 gennaio – 31 dicembre	3	16	-13
2013	1 gennaio – 31 dicembre	6	10	-4
2014	1 gennaio – 31 dicembre	6	13	-7
2015	1 gennaio – 31 dicembre	6	14	-8
2016	1 gennaio – 31 dicembre	5	7	-2

Tab. 46 Movimento naturale della popolazione ad Umbriatico dal 2002 al 2016

Il grafico in basso (***Fig. 10***), detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Umbriatico per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

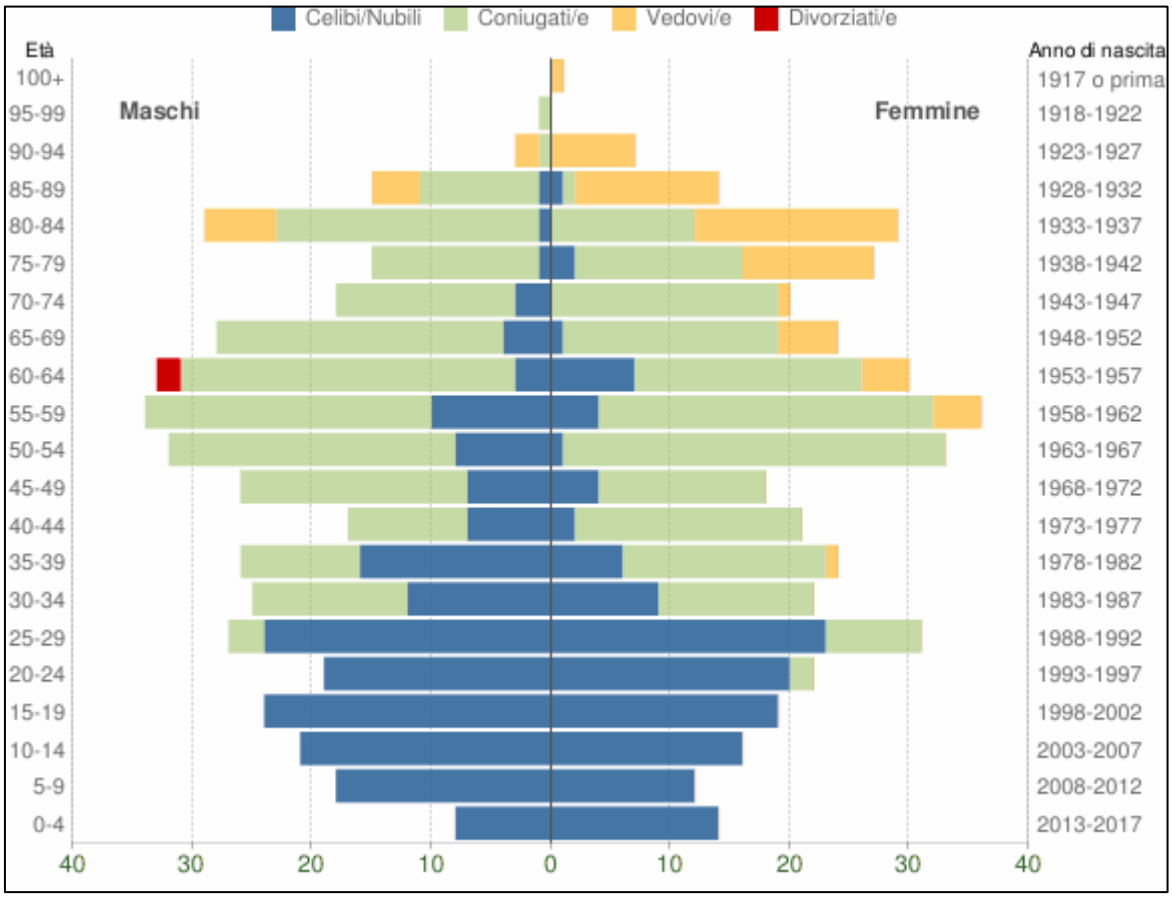

Fig. 10 Popolazione per età, sesso e stato civile ad Umbriatico riferita all'anno 2017

La Tabella che segue (***Tab. 47***) evidenzia la distribuzione della popolazione per età ad Umbriatico (riferita all'anno 2017), suddivisa per stato civile (Celibe/nubili, coniugati/e vedovi/e, divorziati/e) e per sesso (maschi e femmine).

[8] Bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre).
[9] Bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
[10] Bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Età	Celibi/ Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0 – 4	22	0	0	0	8 36.4%	14 63.6%	**22**	2.6
5 – 9	30	0	0	0	18 60.0%	12 40.0%	**30**	3.6
10 – 14	37	0	0	0	21 56.8%	16 43.2%	**37**	4.4
15 – 19	43	0	0	0	24 55.8%	19 44.2%	**43**	5.1
20 – 24	39	2	0	0	19 46.3%	22 53.7%	**41**	4.9
25 – 29	47	11	0	0	27 46.6%	31 53.4%	**58**	6.9
30 – 34	21	26	0	0	25 53.2%	22 46.8%	**47**	5.6
35 – 39	22	27	1	0	26 52.0%	24 48.0%	**50**	6.0
40 – 44	9	29	0	0	17 44.7%	21 55.3%	**38**	4.5
45 – 49	11	33	0	0	26 59.1%	18 40.9%	**44**	5.2
50 – 54	9	56	0	0	32 49.2%	33 50.8%	**65**	7.7
55 – 59	14	52	4	0	34 48.6%	36 51.4%	**70**	8.3
60 – 64	10	47	4	2	33 52.4%	30 47.6%	**63**	7.5
65 – 69	5	42	5	0	28 53.8%	24 46.2%	**52**	6.2
70 – 74	3	34	1	0	18 47.4%	20 52.6%	**38**	4.5
75 – 79	3	28	11	0	15 35.7%	27 64.3%	**42**	5.0
80 – 84	1	34	23	0	29 50.0%	29 50.0%	**58**	6.9
85 – 89	2	11	16	0	15 51.7%	14 48.3%	**29**	3.5
90 – 94	0	1	9	0	3 30.0%	7 70.0%	**10**	1.2
95 – 99	0	1	0	0	1 100.0%	0 0.0%	**1**	0.1
100 +	0	0	1	0	0 0.0%	1 100.0%	**1**	0.1
Totale	**328**	**434**	**75**	**2**	**419**	**420**	**839**	**100.0**

Tab. 47 Distribuzione della popolazione per età ad Umbriatico (riferita all'anno 2017), suddivisa per stato civile (Celibe/nubili, coniugati/e vedovi/e, divorziati/e) e per sesso (maschi e femmine)

Il Grafico (***Fig. 11***) e la Tabella (***Tab. 48***) che seguono riportano la distribuzione della popolazione di **Umbriatico** per classi di età da 0 a 18 anni (età scolastica) al 1° gennaio 2017: vengono evidenziati, con colori diversi, i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

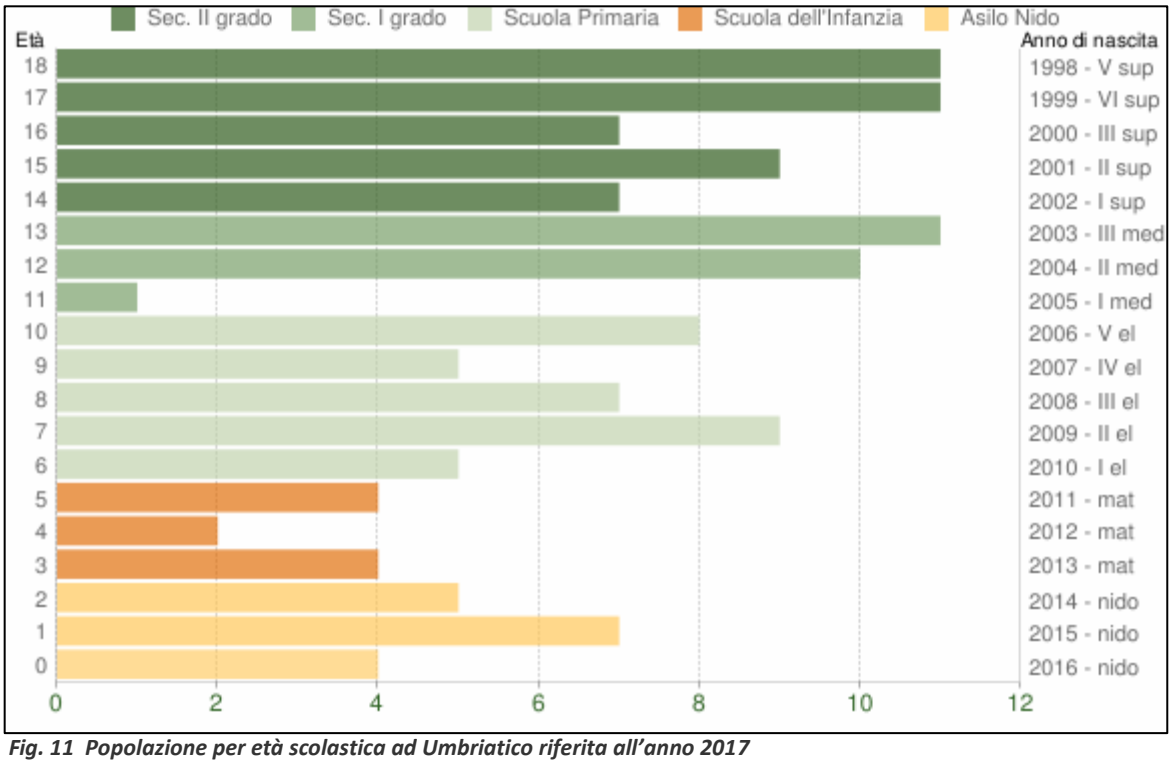

Fig. 11 Popolazione per età scolastica ad Umbriatico riferita all'anno 2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	1	3	**4**
1	1	6	**7**
2	3	2	**5**
3	2	2	**4**
4	1	1	**2**
5	2	2	**4**
6	4	1	**5**
7	4	5	**9**
8	4	3	**7**
9	4	1	**5**
10	6	2	**8**
11	0	1	**1**
12	3	7	**10**
13	7	4	**11**
14	5	2	**7**
15	3	6	**9**
16	3	4	**7**
17	7	4	**11**
18	7	4	**11**

Tab. 338 Distribuzione della popolazione per età scolastica ad Umbriatico riferita all'anno 2017

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario (***Fig. 12***) e ***Tab. 49***).

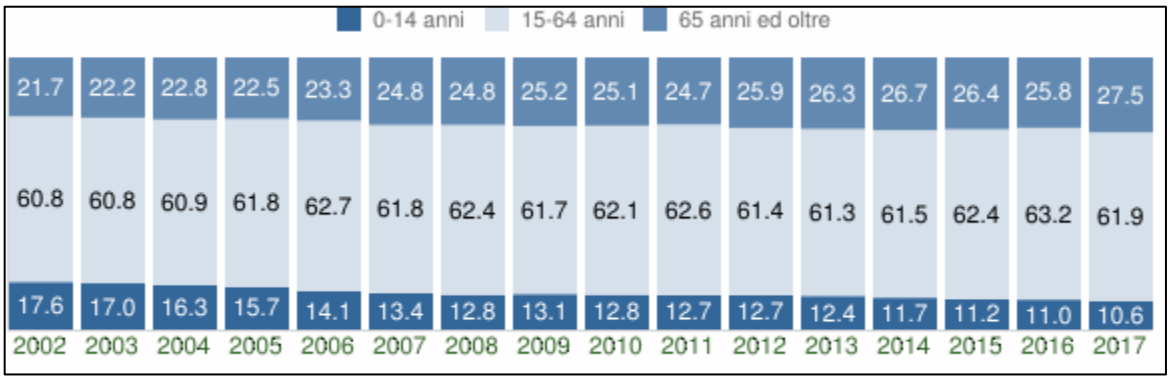

Fig. 12 Struttura per età della popolazione (valori %)

Anno 1 gennaio	0 – 14	15 – 64 anni	65 + anni	Totale residenti	Età media
2002	171	592	211	974	**40.1**
2003	165	590	215	970	**40.6**
2004	156	582	218	956	**40.8**
2005	150	592	216	958	**41.3**
2006	136	606	225	967	**42.1**
2007	130	602	242	974	**43.3**
2008	124	603	240	967	**43.5**
2009	126	593	242	961	**44.0**
2010	123	595	240	958	**44.3**
2011	121	597	235	953	**44.5**
2012	117	567	239	923	**45.4**
2013	111	548	235	894	**46.1**
2014	105	550	239	894	**46.9**
2015	99	551	233	883	**47.1**
2016	95	545	223	863	**47.1**
2017	89	519	231	839	**47.6**

Tab. 349 Struttura per età della popolazione (valori assoluti) ad Umbriatico dal 2002 al 2017

Nella Tabella che segue (***Tab. 50***) sono riportati alcuni indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Umbriatico.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre
2002	123.4	64.5	93.4	73.1	27.4	7.2	9.3
2003	130.3	64.4	84.6	75.6	29.3	10.4	12.5
2004	139.7	64.3	75.4	75.8	29.0	9.4	12.5
2005	144.0	61.8	72.1	89.7	28.1	2.1	12.5
2006	165.4	59.6	55.7	93.6	31.5	8.2	10.3
2007	186.2	61.8	62.3	96.7	31.7	6.2	13.4
2008	193.5	60.4	62.7	93.9	30.6	8.3	10.4
2009	192.1	62.1	66.1	99.0	29.4	11.5	9.4
2010	195.1	61.0	80.0	99.7	26.6	4.2	10.5
2011	194.2	59.6	90.6	104.5	25.5	3.2	12.8
2012	204.3	62.8	126.7	111.6	23.9	3.3	17.6
2013	211.7	63.1	156.8	117.5	21.4	6.7	11.2
2014	227.6	62.5	162.5	120.0	23.7	6.8	14.6
2015	235.4	60.3	161.9	119.5	24.9	6.9	16.0
2016	234.7	58.3	186.5	120.6	22.3	5.9	8.2
2017	259.6	61.7	146.5	117.2	27.4	–	–

Tab. 5035 Indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Umbriatico

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Umbriatico dice che ci sono 259,6 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Umbriatico nel 2017 ci sono 61,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Umbriatico nel 2017 l'indice di ricambio è 146,5 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

3.4.2. La struttura economica ed occupazionale

Il reddito medio della popolazione è crescente negli ultimi anni (dal 2005 al 2008), ma, contemporaneamente, è tra i più bassi della provincia (€ 3.982,00).
Il settore di attività economica che prevale e con più occupati (42%) è l'agricoltura, a testimonianza della forte importanza che riveste, nell'economia locale, il settore agricolo, indice, tra l'altro, di forte ruralità dell'area oggetto di studio.
Il patrimonio edilizio del Comune di Umbriatico è costituito maggiormente da edifici ad uso abitativo, con case a 2 piani (82% del totale). Altro significativo dato è rappresentato dal surplus di abitazioni rispetto alle persone residenti: infatti, mentre le abitazioni totali sono 492, quelle occupate da persone residenti sono solo 330.